Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 febbraio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 51-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 FEBBRAIO 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 24 dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° gennaio 1984-30 giugno 1984.

Elenco n. 25 delle revoche di registrazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri, disposte d'ufficio, durante il semestre 1° gennaio 1984-30 giugno 1984.

Elenco n. 26 delle revoche di registrazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri, disposte, in seguito a rinuncia, durante il semestre 1° gennaio 1984-30 giugno 1984.

Elenco n. 27, aggiornamento all'elenco n. 11 degli stabilimenti di produzione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli), di cui al supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 295 del 26 ottobre 1982, n. 68, riguardante il semestre 1° gennaio 1984-30 giugno 1984.

(6230)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 FEBBRAIO 1985:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR - Ginevra, 30 settembre 1957), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1980 al 1983.

(390)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 FEBBRAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13:

Cantarena, società per azioni, in Ospedaletti: Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie « 18 % - Serie II TCD » sorteggiate nel mese di gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie « 13,5 % - Serie VII » sorteggiate nel mese di gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1985.

Istituto italiano di credito fondiario, sezione opere pubbliche, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1985.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1968/88 - 1ª emissione - 1ª e 2ª tranche » sorteggiate il 6 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975/95 - 4ª emissione - 4ª tranche » sorteggiate il 6 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977/97 - 5ª emissione - 4ª tranche » sorteggiate il 6 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1978/98 - 6ª emissione - 2ª tranche » sorteggiate il 6 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12 % - 1980/95 - 8ª emissione » sorteggiate il 6 febbraio 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 17,50 % - 29ª emissione 1984/1994 » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Mediobanca decennale - tranche A - 12 % - 1977/1987 » sorteggiate il 15 febbraio 1985.

Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1985.

Sival carni, società per azioni, in Castagnero (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1984.

Sirp, società per azioni, in Arzignano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1984.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1967 » sorteggiate il 20 febbraio 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 9 % - 1976/1986 » sorteggiate il 12 febbraio 1985.

Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1985.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni fondiarie e opere pubbliche estratte il 30 gennaio 1985; cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche estratte il 12 febbraio 1985.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14:

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1985.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1069**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 167, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, durata triennale, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 163, con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia di durata quinquennale:

Art. 164. — E' istituita presso l'Università di Palermo la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 165. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università.

Art. 166. — La scuola ha lo scopo della formazione professionale dei medici che intendono esercitare la professione in qualità di specialisti in ortopedia e traumatologia.

Art. 167. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 168. — Il numero degli iscritti è di otto (8) per ogni anno e complessivamente di quaranta (40) per l'intero corso di studi.

Art. 169. — Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia che abbiano già conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 170. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello determinato dall'apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 171. — Fermo restando il disposto del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, non è consentita la contemporanea iscrizione alla scuola di specializzazione ed ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Art. 172. — E' costituito il consiglio della scuola presieduto dal direttore della scuola di specializzazione.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea, in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Art. 173. — A norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la direzione della scuola è affidata ad un docente professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che sia anche docente nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 174. — Le materie di insegnamento, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore I;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I;
kinesiologia (opzionale).

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisioterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori, officine ortopediche).

Insegnamento teorico:

chirurgia della mano (opzionale);
patologia dell'apparato locomotore IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
pediatria ortopedica (opzionale);
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 175. — Le attività pratiche consistono nella assidua frequenza, secondo turni stabiliti dalla direzione della scuola, che si alternano tra: ambulatorio, sala gessi, sale di degenza, sala medicazione e sala operatoria.

Gli specializzandi dovranno partecipare direttamente alle attività svolte nei sopra citati reparti.

Art. 176. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 177. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare la prova di esame sulle materie svolte durante l'anno.

Art. 178. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per essere ammessi agli esami è necessario aver frequentato, sia in attività didattiche che pratiche, un periodo non inferiore ai due terzi delle giornate lavorative come da calendario accademico.

Le assenze per malattia non abbassano il *quorum* delle presenze necessarie per essere ammessi agli esami: però va riconosciuta utile la giustificazione dell'assenza. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 179. — Ai fini della frequenza e delle attività pratiche, si riconosce utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. La documentazione prodotta dovrà essere valutata dal consiglio della scuola.

Art. 180. — Gli esami di profitto di ciascun anno di corso si svolgono in unica sessione autunnale.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale, consistente nella discussione di una tesi scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1070**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 174, relativo all'elenco degli istituti afferenti alla facoltà di ingegneria, l'istituto di idraulica cambia la denominazione in istituto di idraulica « Giovanni Poleni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1985, n. **33**.

Ristrutturazione delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali per la elezione del consiglio provinciale di Nuoro a seguito delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 95, con il quale sono stati pubblicati i risultati definitivi del dodicesimo censimento generale della popolazione;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 84, sono state, tra l'altro, approvate le circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali per la elezione del consiglio provinciale di Nuoro;

Considerato che, dall'epoca, detti collegi non sono stati mai sottoposti a revisione nel mentre è notevolmente mutata la loro densità demografica e sono intervenuti profondi cambiamenti nell'ambito del rispettivo tessuto socio-economico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ristrutturazione delle circoscrizioni dei ripetuti collegi onde adeguarle e renderle più rispondenti alle attuali esigenze di quella collettività;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali per la elezione del consiglio provinciale di Nuoro è stabilita come segue:

PROVINCIA DI NUORO

Popolazione al 24 ottobre 1981: 274.817

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI NUORO I

Capoluogo: *Nuoro*

(Tribunale di Nuoro)

Comprende parte del territorio del comune di Nuoro, delimitata come segue:

a nord-ovest dalla strada Nuoro-Siniscola, viale La Solitudine (incluso), via Chironi (inclusa), tratto via Marconi (incluso), via Roma (inclusa), piazza Italia (inclusa), tratto viale Europa (escluso), via Trieste (inclusa), tratto via Mannironi (escluso), via Lamarmora (inclusa), via Gialeto (inclusa), via Istiritta (inclusa), tratto via Veneto (escluso), via Montale (inclusa), piazza Veneto (esclusa), tratto via P. Catte (incluso), via Macciotta (inclusa), tratto via Mughina (incluso), e di qui seguendo una linea retta immaginaria fino al punto di incontro dei limiti di confine con i comuni di Orgosolo e Oliena.

2 - Collegio di Nuoro II

Capoluogo: *Nuoro*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende parte del territorio del comune di Nuoro, delimitata come segue:

a sud-ovest dalla strada Nuoro-Orgosolo, seguendo la via Mughina (esclusa), via Macciotta (esclusa), tratto via P. Catte (escluso), piazza Veneto (inclusa), via Montale (esclusa), tratto via Veneto (incluso), via Istiritta (esclusa), via Gialeto (esclusa), via Lamarmora (esclusa), viale Repubblica (incluso), tratto via Tempio (escluso), tratto via Olbia (escluso), via La Maddalena (inclusa), tratto viale Resistenza (incluso), via Badu e Carros (inclusa), e di qui seguendo una linea retta immaginaria fino al punto d'incontro dei limiti di confine del comune di Orani.

3 - Collegio di Nuoro III

Capoluogo: *Nuoro*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende parte del territorio del comune di Nuoro, delimitata come segue:

a nord-ovest della strada Nuoro-Siniscola, viale La Solitudine (escluso), via Chironi (esclusa), tratto via Marconi (escluso), via Roma (esclusa), piazza Italia (esclusa), tratto viale Europa (incluso), via Trieste (esclusa), tratto via Mannironi (incluso), viale Repubblica (incluso), tratto via Tempio (incluso), tratto via Olbia (incluso), via La Maddalena (esclusa), tratto viale Resistenza (escluso), via Badu e Carros (esclusa), e di qui seguendo una linea retta immaginaria fino al punto d'incontro dei limiti di confine del comune di Orani.

4 - Collegio di Baunei

Capoluogo: *Baunei*
(Tribunale di Lanusei)

Comprende i seguenti comuni:

Baunei - Girasole - Lotzorai - Talana - Triei - Urzulei.

5 - Collegio di Bitti

Capoluogo: *Bitti*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:

Bitti - Lula - Onanì - Orune - Osidda.

6 - Collegio di Bolotana

Capoluogo: *Bolotana*
(Tribunale di Oristano)

Comprende i seguenti comuni:

Bolotana - Bortigali - Lei - Noragugume - Silanus.

7 - Collegio di Bosa

Capoluogo: *Bosa*
(Tribunale di Oristano)

Comprende i seguenti comuni:

Bosa - Flussio - Magomadas - Modolo - Montresta.

8 - Collegio di Desulo

Capoluogo: *Desulo*
(Tribunale di Oristano)

Comprende i seguenti comuni:

Aritzo - Belvì - Desulo - Gadoni - Ovodda - Tiana.

9 - Collegio di Dorgali-Oliena

Capoluogo: *Dorgali*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:

Dorgali - Oliena.

10 - Collegio di Fonni-Orgosolo

Capoluogo: *Fonni*
(Tribunale di Nuoro

Comprende i seguenti comuni:

Fonni - Mamoiada - Orgosolo.

11 - Collegio di Gavoi

Capoluogo: *Gavoi*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:

Gavoi - Ollolai - Olzai - Sarule.

12 - Collegio di Jerzu

Capoluogo: *Jerzu*
(Tribunale di Lanusei)

Comprende i seguenti comuni:

Barisardo - Cardedu - Jerzu - Tertenia.

13 - Collegio di Isili-Laconi

Capoluogo: *Isili*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni:

Escolca - Genoni - Gergei - Isili - Laconi - Nuragus - Nurallao - Serri - Seulo - Villanovatulo.

14 - Collegio di Lanusei

Capoluogo: *Lanusei*
(Tribunale di Lanusei)

Comprende i seguenti comuni:

Arzana - Elini - Ilbono - Lanusei - Loceri.

15 - Collegio di Lodè-Budoni

Capoluogo: *Lodè*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:

Budoni - Lodè - San Teodoro - Torpè.

16 - Collegio di Macomer I

Capoluogo: *Macomer*
(Tribunale di Oristano)

Comprende la parte orientale del territorio del comune di Macomer fino ai confini del comune di Bororre e parte del centro urbano delimitato come segue.

Ferrovie dello Stato lato sud. Via Sardegna fino al cavalcavia (inclusa), seguendo l'asse di via Sebastiano Satta, via Piercy, corso Umberto I, si congiunge alla

strada ferrata delle Ferrovie complementari sarde, fino al punto d'incontro dei limiti di confine dei comuni di Birori e Bortigali;

ed i comuni di Birori - Borore - Dualchi.

17 - COLLEGIO DI MACOMER II

Capoluogo: *Macomer*
(Tribunale di Oristano)

Comprende la parte occidentale del territorio del comune di Macomer fino ai confini dei comuni di Birori e Bortigali, e parte del centro urbano delimitato come segue:

Strada ferrata delle Ferrovie complementari sarde, seguendo l'asse del corso Umberto I, via Piercy, via S. Satta, cavalcavia, si congiunge alla strada ferrata delle Ferrovie dello Stato, fino al confine con il comune di Borore;

ed i comuni di Sagama - Sindia - Suni - Tinnura.

18 - COLLEGIO DI NURRI-ORROLI

Capoluogo: *Nurri*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni:
Escalaplano - Esterzili - Nurri - Orroli - Sadali.

19 - COLLEGIO DI ORANI

Capoluogo: *Orani*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:
Oniferi - Orani - Orotelli - Ottana.

20 - COLLEGIO DI OROSEI

Capoluogo: *Orosei*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:
Galtellì - Irgoli - Loculi - Onifai - Orosei.

21 - COLLEGIO DI SEUI

Capoluogo: *Seui*
(Tribunale di Lanusei)

Comprende i seguenti comuni:
Gairo - Osini - Perdasdefogu - Seui - Ulassai - Ussassai.

22 - COLLEGIO DI SINISCOLA

Capoluogo: *Siniscola*
(Tribunale di Nuoro)

Comprende i seguenti comuni:
Posada - Siniscola.

23 - COLLEGIO DI TONARA-SORGONO

Capoluogo: *Tonara*
(Tribunale di Oristano)

Comprende i seguenti comuni:
Atzara - Austis - Meana Sardo - Ortueri - Sorgono - Teti - Tonara.

24 - COLLEGIO DI TORTOLÌ

Capoluogo: *Tortolì*
(Tribunale di Lanusei)

Comprende i seguenti comuni:
Tortolì - Villagrande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 350

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 febbraio 1985.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12%;

Vista la proposta del comitato centrale per l'Albo inviata al Ministero dei trasporti dal presidente dell'Albo suddetto con nota n. 919/ATM53 del 20 novembre 1984 e concernente l'adeguamento di tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada;

Considerata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore in relazione all'incidenza degli intervenuti aumenti dei costi di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvate con decreto 18 novembre 1982, nella misura del 9% rispetto alle tariffe in vigore.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli tariffari di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle succitate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi successivi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data del 1° marzo 1985 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(1146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 novembre 1984.

Modalità di versamento alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti dei contributi statali corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e non utilizzati nel periodo di preammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 15 febbraio 1980, n. 25, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, recante norme per la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia;

Visto l'art. 14 della legge stessa, il quale dispone che i contributi corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e non utilizzati nel periodo di preammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora non conguagliati in favore dei beneficiari, sono temporaneamente depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, che provvede a riaccreditarli agli enti predetti, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a partire dalla prima semestralità di ammortamento successiva all'ultima rata di contributo statale;

Visto l'art. 2 della legge 27 febbraio 1978, n. 44, con il quale la procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 166/1975 è stata estesa ai finanziamenti disposti in applicazione della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, 22 ottobre 1971, n. 865 — art. 72, penultimo comma — nonché delle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato;

Viste la circolare 28 giugno 1980, n. 3738 e la circolare 23 luglio 1982, n. 75/C, del Segretariato generale del CER, con le quali sono state impartite anche direttive sulle procedure da adottarsi da parte degli istituti mutuanti in merito ai conguagli dei contributi corrisposti agli stessi istituti e non utilizzati nel periodo di preammortamento dei mutui ai sensi del surricordato art. 2 della legge n. 513/1977, identificando il momento in cui i conguagli medesimi debbano disporsi e cioè all'atto della stipulazione dei contratti definitivi dei mutui;

Considerato che il citato art. 14 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dispone che il Ministro dei lavori pubblici stabilisca con decreto le modalità per il deposito da parte degli istituti mutuanti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, nonché per il successivo riaccredito agli enti predetti dei contributi non conguagliati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, gli istituti mutuanti sono tenuti al versamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei contributi statali corrisposti, ai sensi delle norme di legge citate in narrativa, e non utilizzati e per i quali non siano intervenute operazioni di conguaglio in sede di stipulazione dei contratti definitivi di mutuo con le modalità e nei tempi stabiliti con le circolari 28 giugno 1980, *n.* 3738 e 23 luglio 1982, n. 75/*C*. Pertanto gli istituti di credito per i contratti definitivi di mutuo stipulati, trasmessi o in via di trasmissione al Segretariato generale del comitato per l'edilizia residenziale con le modalità di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1977), dovranno inviare al citato Segretariato generale apposita situazione riassuntiva riferita alla utilizzazione delle semestralità di contributo erogate in fase di preammortamento. Qualora gli istituti avessero effettuato le operazioni di conguaglio a favore dei beneficiari in sede di stipulazione dei relativi contratti definitivi di mutuo, dovranno farne esplicita dichiarazione al Segretariato generale del CER.

Art. 2.

I versamenti dei contributi indicati nel precedente art. 1 dovranno essere effettuati, entro quarantacinque giorni dall'apposita comunicazione del Segretariato generale del CER, a favore del conto corrente n. 20103 intrattenuto dalla menzionata sezione autonoma presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli istituti mutuanti provvederanno alle necessarie incombenze presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia, competenti per territorio, le quali emetteranno vaglia del Tesoro mod. 122 T (verde) da trasmettere per la riscossione, direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

I contributi medesimi, riferiti alle singole operazioni di mutuo, verranno riaccreditati a favore degli istituti di credito dalla predetta Cassa depositi e prestiti, a partire dalla prima semestralità di ammortamento successiva all'ultima rata del contributo statale, in base ad apposite comunicazioni del Segretariato generale del CER.

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

NOTE

Nota all'art. 1:

— Testo dell'art. 14 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 18 dicembre 1979), convertito, con modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980):

« I contributi corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e non utilizzati nel periodo di preammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora non conguagliati in favore dei beneficiari, sono temporaneamente depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, che provvede a riaccreditarli agli enti predetti, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a partire dalla prima semestralità di ammortamento successiva all'ultima rata di contributo statale ».

(1105)

DECRETO 27 febbraio 1985.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984, che detta norme sui trasporti eccezionali;

Visto il successivo decreto interministeriale 14 dicembre 1984, modificativo ed integrativo del precedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984;

Considerato che si rende opportuno prorogare alcuni termini previsti dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984 nonché dettare ulteriori norme procedurali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984, concernenti i veicoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 8 dei citati decreti, hanno efficacia dal 1° luglio 1985. Sino a tale data restano in vigore i decreti interministeriali 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 17 del decreto interministeriale 14 dicembre 1984 è differito al 30 giugno 1985.

Art. 3.

Le lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 sono sostituite dalle seguenti:

« *d*) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli quando essi anche per effetto del carico, eccedano l'altezza della sagoma limite di 0,2 metri ed abbiano lunghezza, limitatamente agli autotreni, di 20 metri o comunque eccedano i 2 metri dal limite della sagoma posteriore del veicolo rimorchiato, ovvero quando circolano sulle autostrade o sulle strade con carreggiata inferiore a 6,50 metri o con altezza libera delle opere di sottovia con un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte inferiore a 0,20 metri.

e) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container, eccedenti, con il container carico e/o vuoto, l'altezza di 4 metri di oltre 0,30, ovvero quando circolano su strade con un franco minimo rispetto all'infradosso delle opere d'arte inferiore a metri 0,30, e comunque eccedenti i limiti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59 ».

Art. 4.

All'art. 5, punto 3, lettera *c*), del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, così come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984, è aggiunto il seguente periodo:

« La prescrizione deve essere osservata per le strade la cui larghezza di corsia è inferiore a metri 3,50 e per i veicoli o complessi di veicoli di larghezza maggiore a metri 3 e/o lunghezza maggiore di metri 25. Per larghezza del veicolo o complessi di veicoli inferiori a metri 3 e/o lunghezze inferiori a metri 25, se la larghezza di corsia esubera metri 3,50, la circolazione è ammessa senza la scorta della polizia della strada. In tal caso saranno indicate nelle autorizzazioni le particolari prescrizioni alle quali il vettore ed il conducente debbano attenersi ».

Art. 5.

Il punto 3 dell'art. 6 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, così come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984, è ulteriormente così modificato:

« Le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno di norma validità di un anno e comunque non superiore ad un anno. La stessa validità temporale hanno le autorizzazioni rilasciate ai veicoli di cui al successivo art. 9 dai restanti enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ».

Art. 6.

Gli indennizzi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, così come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984, sono incrementati per l'anno 1985 del 9,1 %, con riferimento agli indici ISTAT pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1984. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo sarà calcolato assumendo

come valore « 1 » che figura nel calcolo di « I » — giusta allegato *A* ed allegato 1 ai decreti interministeriali sopra specificati — la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali interessanti più regioni per i quali è previsto l'indennizzo convenzionale, l'indennizzo stesso compete alle regioni in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti stessi, come indicato nelle rispettive autorizzazioni.

Art. 7.

Per i tipi di assi e pneumatici non contemplati nell'allegato *A* al decreto interministeriale 14 dicembre 1984, l'ente o società rilasciante l'autorizzazione provvederà a valutazione per similitudine; se il carico per asse non risulti nella tabella stessa, si provvederà per interpolazione lineare.

Art. 8.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984, è aggiunto il seguente:

« Il transito eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello delle ferrovie dello Stato è effettuato, previa autorizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui deve essere inoltrata istanza. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento ».

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(1145)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 34.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Giorgio martire » e dei « SS. Nazario e Celso », in Cerrina.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 1° gennaio 1983, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Giorgio martire », in frazione Rosingo del comune di Cerrina (Alessandria), con la parrocchia dei « SS. Nazario e Celso », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 329

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 35.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Bernardino da Siena », in Roma.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 29 settembre 1982, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni 9 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Bernardino da Siena », in località Fontana Candida di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 330

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 36.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Fiorano martire », in Villasanta.

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Fiorano martire », in Villasanta.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 333

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 37.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di « S. Martino », in Mercatello sul Metauro.

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Urbania 1° giugno 1983, integrato con dichiarazione del 31 luglio 1983, relativo alla soppressione della parrocchia di « S. Martino », in località Valpetrosa del comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 328

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 38.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Marco », in Tremestieri Etneo.

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 7 ottobre 1976, integrato con due dichiarazioni 17 febbraio 1977 e 15 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Marco », in zona Carnazza del comune di Tremestieri Etneo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 332

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 39.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto Maria Regina », in Teramo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Istituto Maria Regina », in Teramo. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Silvio De Annuntiis con atto pubblico 11 marzo 1982, n. 117697 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Di Gianvito, notaio in Roseto degli Abruzzi, consistente in un appezzamento di terreno sito in frazione Scerne del comune di Pineto (Teramo), descritto nella perizia giurata 19 aprile 1982 del geom. Francesco Granchelli e valutato L. 205.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 331

DECRETO 10 gennaio 1985, n. 40.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « S. Luigi Gonzaga », in Foggia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « S. Luigi Gonzaga », in Foggia. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla mensa vescovile di Foggia con atto pubblico 15 ottobre 1983, n. 14891 di repertorio, a rogito dott. Leonardo Giuliani, notaio in Foggia, consistente in immobili siti in comune di Foggia, costituiti da tre vani in via Caso numeri 4, 6, 8 e dall'area sovrastante un vano terraneo in via Barbarisi, il tutto descritto nella perizia giurata 22-23 luglio 1982 dell'ing. Orazio Ciciliano e valutato complessivamente L. 36.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 7 Interno, foglio n. 334

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981.

Il giorno 31 gennaio 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 ottobre 1984, n. 757, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

In conformità all'art. 4 la convenzione è entrata in vigore il giorno 31 gennaio 1985.

(985)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Dauna, stabilimento di Monte S. Angelo (Bari), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia di Matino di Primiceri Antonio di Matino (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline di Castrignano del Capo (Lecce), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ritmo di Alessano (Lecce), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. F.lli Masselli di Apricena (Foggia), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Italsud, in Corato (Bari), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento di Genova, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corà Domenico e Figli, con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni stile Valentini di Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Candotex S.r.l., con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.F.R. - Manifattura Festi Rasini, con sede e stabilimento in Villa d'Ogna (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Cometa S.p.a., con sede e stabilimento in Cirimido (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tricomez S.r.l., con sede e stabilimento in Mezzanino Po (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Miro mobili di De Dominicis Miro e C., in Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino est di Basciano (Teramo), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magus di Sant'Atto (Teramo), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newtex sud di Città S. Angelo (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino sud di Gissi (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fipa Due, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Grecav, con sede in Gonzaga (Mantova) e stabilimenti in Gonzaga e Villimpenta (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.Pre. - Costruzioni industriali prefabbricate, con sede in Milano e stabilimento in Lodi-S. Martino in Strada (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 2 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isola, con sede e stabilimento in Ospitaletto Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.I., con sede in Milano ed unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta N.O.M.O. S.p.a., con sede e stabilimento in Oggiono (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Davide, con sede e stabilimento in Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 21 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetreria F.lli Benecchi, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet, con sede in Milano e stabilimento in Melfi (Potenza), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Panu di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panu - Confort di Nocera Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 al 13 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società R.C.D., in Monsano (Ancona), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglierie S. Lorenzo, con sede e stabilimento in Pegognaga (Mantova), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Zanotti, con sede e stabilimento in Ghisalba (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital Lamiere, con sede e stabilimento in Usmate (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami, con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Casei Gerola, Cervesina, Casatisma e Oriolo (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresposione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate, Brugherio (Milano) e Pieve di Soligo (Treviso), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinematic, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1982 al 9 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.P. - Grafiche editoriali padane, con sede in Milano e stabilimento in Cremona, e prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fantini & Cosmi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.R. - Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caccia di Busto Garofalo (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bertuetti S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crippa & Berger, con sede in Milano e stabilimento in Zingonia (Bergamo) ed uffici vendita di Milano, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano-Conca Fallata, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento sraordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fap Praticus S.p.a., con sede e stabilimento in Graffignana Lodigiana (Milano), è prolungata al 29 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Peduzzi Maitex S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Caronno Pertusella (Varese) e Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche di Iseo (Brescia), è prolungata al 12 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Isam S.r.l., con sede e stabilimento in Verderio Superiore (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.M.R. S.p.a., con sede e stabilimento in Dello (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Ernesto Portesi, con sede e stabilimento in Rezzato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Pozzi, con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iceb Tecnacciaio, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Culin Rodolfo, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Farmacotone, con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cititalia, con sede e stabilimenti in Zingonia e Ciserano (Bergamo), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valitalia di Cicognola (Pavia), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(863)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione della commissione prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1984 è stata ricostituita a decorrere dalla data del decreto stesso la commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, che ha convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente la modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(1112)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da Malta. (Ordinanza 12 febbraio 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 84/294/CEE del 27 aprile 1984 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da Malta;

Vista l'ordinanza ministeriale 24 luglio 1978 relativa al divieto d'importazione e transito in Italia dal Brasile e da Malta di suidi vivi e dei relativi prodotti, per la prevenzione della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1978;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Considerato che il territorio di Malta è da anni indenne da peste suina africana;

Ritenuto necessario e urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione da Malta alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione n. 84/294/CEE;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve tutte le altre disposizioni in materia igienico-sanitaria e di certificazione di salubrità, le carni fresche (refrigerate e congelate) di animali domestici delle specie bovina e suina nonché di solipedi domestici in provenienza e originarie da Malta sono ammesse all'importazione a condizione che corrispondano ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato alla presente ordinanza.

Il certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale il giorno dell'imbarco delle carni fresche spedite verso l'Italia, redatto in lingua italiana con traduzione interlineare in lingua inglese, costituito da un solo foglio e deve accompagnare le carni in esemplare originale.

Art. 2.

Le carni fresche di cui all'art. 1 devono essere scortate, oltre che dal certificato di polizia sanitaria indicato nel precedente articolo, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze estrogene e tireostatiche e che non contengono residui ad azione estrogena e tireostatica.

Art. 3.

Fino a quando non saranno state stabilite da parte della commissione della Comunità economica europea le liste definitive dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei ad esportare incondizionatamente carni fresche bovine, suine nonché di solipedi domestici nella Comunità, l'importazione in Italia è limitata alle carni fresche suine dallo stabilimento di macellazione e di lavorazione « Malta Bacon Co. Ltd. - Industrial Estate » con sede in Marsa (Malta) numero 6.

Art. 4.

L'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali da Malta continua ad essere disciplinata dalla circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967.

Art. 5.

Il divieto di transito e d'importazione dal Brasile e da Malta di suidi vivi e dei relativi prodotti, disposto per la prevenzione della peste suina africana con ordinanza ministeriale 24 luglio 1978, è revocato nei confronti di Malta, indenne da anni dalla predetta malattia.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 12 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di bovini, suini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . . . .

Riferimento al certificato di sanità (2): . . . . . .

Paese esportatore: MALTA

Ministero: . . . .

Servizio: . . . .

Riferimento: . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi: . . . .

Natura dell'imballaggio: . . . .

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio: . . . .

Peso netto: . . . .

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . .
. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): . . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): . . . .

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .
. . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . .
. . . .

IV. *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute da animali che hanno soggiornato sul territorio di Malta per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . . ., il . . . . . .

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina e suina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per gli aerei indicare il numero del volo, per le navi il nome della nave.

(1125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	2151,500	2151,500	2151,80	2151,500	2151,55	2151,75	2151,600	2151,500	2151,500	2151,50
Marco germanico .	624,250	624,250	625 —	624,250	624,20	624,25	624,250	624,250	624,250	624,25
Franco francese	204,940	204,940	204,50	204,940	204,800	204,79	204,650	204,940	204,940	204,95
Fiorino olandese .	553 —	553 —	551,25	553 —	551,25	552,65	552,500	553 —	553 —	553 —
Franco belga .	31,078	31,078	31,10	31,078	31,115	31,18	31,158	31,078	31,078	31,07
Lira sterlina .	2293,500	2293,500	2285 —	2293,500	2293,80	2293,90	2294,300	2293,500	2293,500	2293,50
Lira irlandese	1951 —	1951 —	1948 —	1951 —	1950 —	1950 —	1949 —	1951 —	1951 —	—
Corona danese .	174,750	174,750	174,30	174,750	174,50	174,75	174,750	174,750	174,750	174,75
Dracma .	15,490	15,490	15,60	15,490	—	—	15,472	15,490	15,490	—
E.C.U. .	1389 —	1389 —	1390 —	1389 —	1389 —	1388,75	1388,500	1389 —	1389 —	1389 —
Dollaro canadese .	1530,500	1530,500	1538 —	1530,500	1530,50	1531 —	1531,500	1530,500	1530,500	1530,50
Yen giapponese .	8,165	8,165	8,18	8,165	8,15	8,16	8,170	8,165	8,165	8,16
Franco svizzero .	741,750	741,750	741,50	741,750	741,75	741,47	741,200	741,750	741,750	741,75
Scellino austriaco .	89,100	89,100	88,98	89,100	89 —	89,45	89,800	89,100	89,100	89,10
Corona norvegese .	219,400	219,400	219,50	219,400	219,20	219,20	219 —	219,400	219,400	219,40
Corona svedese .	222,960	222,960	223 —	222,960	222,58	222,58	222,200	222,960	222,960	222,95
FIM	303,350	303,350	303,50	303,350	304 —	303,67	304 —	303,350	303,350	—
Escudo portoghese	11,590	11,590	11,58	11,590	11,50	11,54	11,500	11,590	11,590	11,59
Peseta spagnola .	11,350	11,350	11,33	11,350	11,25	11,35	11,360	11,350	11,350	11,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1985

Dollaro USA .	. 2151,550	Lira irlandese	1950 —	Scellino austriaco .	89,450
Marco germanico .	624,250	Corona danese .	174,750	Corona norvegese .	219,200
Franco francese	204,795	Dracma .	15,481	Corona svedese .	222,580
Fiorino olandese	552,750	E.C.U. .	. 1388,750	FIM	303,675
Franco belga .	31,118	Dollaro canadese .	1531 —	Escudo portoghese	11,545
Lira sterlina .	. 2293,900	Yen giapponese .	8,167	Peseta spagnola .	11,355
		Franco svizzero .	741,475		

Media dei titoli del 25 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	57,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,400
» 6 % » » 1971-86 .	92,400
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	90,100
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,550
» » » » 1- 5-1982/86 . .	103,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,350
» » » » 1- 8-1982/86 . .	103,050
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,725
» » » » 1-10-1982/86 .	102,550
» » » » 1-11-1982/86 .	102,575
» » » » 1-12-1982/86 .	102,775
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,300
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,400
» » » » 1-10-1983/86 .	101,350
» » » » 1- 1-1983/87 .	103 —
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,575
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,675
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,650
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,450
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,700
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,400
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,500
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,500
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,975
» » » » 1-11-1983/88 . .	104,150
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,850
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,850
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,550
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,425
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,500
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,650
» » » » 1-12-1983/90 .	103,975
» » » » 1- 1-1984/91 .	104 —
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,350
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,625
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,550
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,675
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,800
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,725
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,725
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,150
» » » 17 % 1- 7-1985 . . .	101,200
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,750
» » » 14 % 1- 4-1986	100,750
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . . .	100,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,350
» » » » 1983/90 11,50 %	105,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2167,900	2167,900	2167,80	2167,900	—	2151,55	2168 —	2167,900	2167,900	2167,90
Marco germanico	625 —	625 —	625,30	625 —	—	624,25	625 —	625 —	625 —	625 —
Franco francese	204,670	204,670	204,10	204,670	—	204,79	204,650	204,670	204,670	204,66
Fiorino olandese	551,740	551,740	551,10	551,740	—	552,75	551,250	551,740	551,740	551,49
Franco belga	31,070	31,070	31,04	31,070	—	31,10	31,070	31,070	31,070	31,07
Lira sterlina	2261,500	2261,500	2265 —	2261,500	—	2261,10	2260,850	2261,500	2261,500	2261,17
Lira irlandese	1947,250	1947,250	1942 —	1947,250	—	1950 —	1949 —	1947,250	1947,250	—
Corona danese	174,790	174,790	174,40	174,790	—	174,75	174,900	174,790	174,790	174,84
Dracma	15,450	15,450	15,50	15,450	—	—	15,400	15,450	15,450	—
E.C.U.	1389,600	1389,600	1390 —	1389,600	—	1388,75	1390 —	1389,600	1389,600	1389,80
Dollaro canadese	1547 —	1547 —	1547 —	1547 —	—	1547 —	1546,500	1547 —	1547 —	1546,75
Yen giapponese	8,304	8,304	8,31	8,304	—	8,16	8,305	8,304	8,304	8,30
Franco svizzero	740,550	740,550	740,35	740,550	—	741,47	739,900	740,550	740,550	740,22
Scellino austriaco	89,130	89,130	88,985	89,130	—	89,45	89,230	89,130	89,130	89,18
Corona norvegese	219,640	219,640	219,25	219,640	—	219,20	219,750	219,640	219,640	219,69
Corona svedese	222,380	222,380	222,50	222,380	—	222,58	222,500	222,380	222,380	222,44
FIM	303,220	303,220	303,25	303,220	—	303,67	304 —	303,220	303,220	—
Escudo portoghese	11,550	11,550	11,58	11,550	—	11,54	11,550	11,550	11,550	11,55
Peseta spagnola	11,340	11,340	11,34	11,340	—	11,35	11,345	11,340	11,340	11,34

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2167,950
Marco germanico	625 —
Franco francese	204,660
Fiorino olandese	551,495
Franco belga	31,070
Lira sterlina	2261,175
Lira irlandese	1948,125
Corona danese	174,845
Dracma	15,425
E.C.U.	1389,800
Dollaro canadese	1546,750
Yen giapponese	8,304
Franco svizzero	740,225
Scellino austriaco	89,180
Corona norvegese	219,695
Corona svedese	222,440
FIM	303,610
Escudo portoghese	11,550
Peseta spagnola	11,342

Media dei titoli del 26 febbraio 1935

Titolo	Media
ita 5% 1935 .	57,300
nibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,400
» 6% » » 1971-86 .	92,400
» 6% » » 1972-87 .	91,950
» 9% » » 1975-90 .	91,100
» 9% » » 1976-91 .	90,100
» 10% » » 1977-92 .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	95,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
icati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,450
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,800
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,125
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,550
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,625
» » » » 1-10-1982/86 .	102,550
» » » » 1-11-1982/86 .	102,350
» » » » 1-12-1982/86 .	102,350
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,200
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,275
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,650
» » » » 1-10-1983/86 .	101 —
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,750
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,650
» » » » 1- 4-1983/87	103 —
» » » » 1- 5-1983/87 .	103 —
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,450
» » » » 1-11-1983/87 .	101,750
» » » » 1-12-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,500
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,400
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,600
» » » » 1-10-1983/88 .	103,125
» » » » 1-11-1983/88 .	103,800
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,700
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,350
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,850
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,150
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,300
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,525
» » » » 1-12-1983/90 .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 .	104 —
» » » » 1- 2-1984/91 .	104 —
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,700
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,450
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,550
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,650
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,700
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,850
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,350
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101 —
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,775
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,750
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,300
» » » » 1983/90 11,50 %	106,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 18 febbraio 1985, la Banca popolare di Gemona - Società cooperativa a r.l., con sede in Gemona del Friuli (Udine), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(1108)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 1° febbraio 1985: « Norme relative alla concessione, garanzie ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 35 del 9 febbraio 1985).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 8, comma quinto, dopo la parola: « periodicamente », la dicitura: « dal consiglio di amministrazione della Cassa » deve intendersi sostituita con la seguente: « con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ».

(1109)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 498/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 547, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 366/FPC/ZA del 10 ottobre 1984, con la quale sono state adottate misure volte a contenere le spese per prestazioni professionali e con la quale si è provveduto soltanto per incarichi ancora da conferire, lasciando inalterate le condizioni per incarichi già conferiti;

Ritenuto che, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza numero 30/219/ZA in pari data, si rende necessario riportare anche i compensi per gli incarichi già conferiti prima dell'ordinanza numero 366/FPC/ZA del 10 ottobre 1984 a misure omogenee a quelle di altri incarichi comunque riguardanti eventi sismici o straordinari, e ciò al fine di garantire una parità di trattamento;

Vista la deliberazione commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985 della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, contenente norme di adeguamento dei compensi per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudazione;

Ritenuto di dover assumere una tale disciplina come base per la determinazione dei compensi da erogare per gli incarichi da conferire e per le convenzioni da stipulare anche per i lavori il cui onere grava sul fondo per la protezione civile;

Ritenuto infine che una tale disciplina deve applicarsi anche agli incarichi già conferiti e alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali ancora da effettuare, alla stregua di quanto, in casi analoghi, già disposto (art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404);

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore per i lavori il cui onere grava sul fondo di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati secondo la disciplina e le tabelle vigenti per le opere finanziate dalla Cassa per opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui alla delibera commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985.

Qualora la direzione dei lavori sia composta da due tecnici, l'onorario ed i compensi, valutati ai sensi del comma precedente, vengono ripartiti in parti uguali fra i tecnici.

Per gli ingegneri capo il compenso viene determinato nella misura del 40% di quello spettante al direttore dei lavori, come fissato nel precedente primo comma.

Non si fa luogo a maggiorazioni per incarico parziale.

Art. 2.

La disciplina di cui al precedente articolo si applica anche agli incarichi già conferiti, ivi compresi quelli concernenti i collaboratori, ed alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3.

Gli importi che, per effetto dell'applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza, sono risparmiati vengono acquisiti alla contabilità speciale del fondo di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Sono revocate le disposizioni dell'ordinanza n. 366/FPC/ZA del 10 novembre 1984, e successive integrazioni, incompatibili con le norme contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1152)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori e gli altri interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 30/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984 relativo alla designazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria ordinanza n. 017 del 5 maggio 1983, con la quale furono determinati i compensi da corrispondere ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo ed ai collaudatori;

Viste le convenzioni stipulate tra il Ministro designato per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 ed i concessionari delle opere di infrastrutturazione delle aree da destinare agli insediamenti industriali, nonché quelle stipulate con i beneficiari dei contributi previsti dal citato art. 32;

Considerato che l'applicazione pratica della disciplina contenuta nella ordinanza n. 017 del 5 maggio 1983 ed in talune convenzioni ha dato luogo ad incongruenze;

Ravvisata l'opportunità di acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 5538/CS 599 85 del 12 febbraio 1985;

Ritenuta la necessità di emanare, con la massima urgenza, una disciplina che possa ovviare ad inconvenienti nel rispetto dei principi di equità e solidarietà sociale, assicurando, di conseguenza, l'uniformità di trattamento, anche rispetto ad altri pubblici interventi;

Vista la deliberazione commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985 della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, contenente norme di adeguamento dei compensi per gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e di collaudazione;

Ritenuto di poter assumere la detta disciplina come base per la determinazione dei compensi da erogare per gli incarichi da conferire e per le convenzioni da stipulare anche per i lavori e gli altri interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, trattandosi di disposizioni relative ad opere similari;

Ritenuto infine che, allo scopo di garantire tutte le indicate esigenze, è necessario che l'anzidetta disciplina sia estesa anche agli incarichi già conferiti e alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali ancora da effettuare, alla stregua di quanto, in casi analoghi, già si è disposto (art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404);

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore per i lavori e le altre iniziative di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono determinati secondo la disciplina e le tabelle vigenti per le opere finanziate dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui alla delibera commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985.

Per gli ingegneri capo il compenso viene determinato nella misura del 40% di quello spettante al direttore dei lavori, come fissato nel comma precedente.

Non si fa luogo a maggiorazioni per incarico parziale.

Art. 2.

La disciplina di cui al precedente articolo si applica anche agli incarichi già conferiti, ivi compresi quelli dei collaboratori, ed alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3.

Gli importi che, per effetto dell'applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza, sono risparmiati vengono acquisiti alla contabilità speciale relativa al fondo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4.

Sono revocate le disposizioni dell'ordinanza n. 017 del 5 maggio 1983 incompatibili con le norme contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1153)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985 - parte corrente. (Deliberazione 20 dicembre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale, previsto dal disegno di legge relativo al bilancio di previsione 1985, è di lire 39.200 miliardi per la parte corrente e di lire 1.200 miliardi per il conto capitale;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 23 novembre 1984;

Ritenuto di dover porre a base della ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985 - parte corrente, i criteri previsti dal disegno di legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Ritenuto opportuno che una quota di parte corrente del predetto Fondo resti provvisoriamente accantonata in attesa delle relative proposte di riparto da parte del Ministro della sanità e delle verifiche previste dal disegno di legge finanziaria 1985;

Vista la deliberazione in data 3 agosto 1984 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, per il triennio 1984-86;

Considerato che al fine di garantire uniformità di livelli assistenziali ed eliminare progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni occorre prevedere standards di organizzazione e di attività cui debbono riferirsi le regioni e le unità sanitarie locali nell'impiego delle risorse del Fondo sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 novembre 1984;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1985 - parte corrente, pari a 39.200 miliardi di lire è accantonata, in attesa di definire la puntuale utilizzazione ed i relativi criteri di riparto, la somma complessiva di 1.139.500 milioni di lire.

La restante somma di 38.060.500 milioni di lire è ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota uniforme — pari in totale a 13.090.500 milioni di lire — per funzioni e attività da finanziare su base capitaria (assistenza di base - farmaceutica - specialistica - altra assistenza - igiene e prevenzione);

b) assegnazione di una quota relativa all'assistenza ospedaliera — pari in totale a 22.765.000 milioni di lire — con compensazione della mobilità interregionale;

c) assegnazione di una quota — pari in totale a 390.000 milioni di lire — per le attività a finanziamento differenziato « guardia medica » e « veterinaria »;

d) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione — pari in totale a 1.815.000 milioni di lire — determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali.

Per la determinazione delle singole assegnazioni si adottano i seguenti parametri:

a) attività assistenziali da finanziare a parametro capitario:

a1) assistenza di base, farmaceutica, specialistica e altra assistenza: popolazione residente al 31 dicembre 1983 (dati ISTAT) pesata per classi di età (1,1 bambini - 1 adulti - 1,5 anziani);

a2) igiene e prevenzione: popolazione residente;

b) assistenza ospedaliera: popolazione residente pesata per classi di età (0,8 bambini - 1 adulti - 1,5 anziani) corretta con i saldi attivi o passivi risultanti dalla mobilità ospedaliera, attribuendo un valore economico medio a ciascun ricovero distintamente per le discipline di base, per le specialistiche e per « altre specialità ». Il parametro « popolazione corretta con la mobilità » è applicato tenendo conto della necessità di consentire alle regioni, che denunciano una dotazione di strutture di ricovero eccedente lo standard nazionale, il ridimensionamento della propria rete ospedaliera lungo un arco temporale triennale;

c) attività a finanziamento differenziato:

c1) accordi intercategoriali e distribuzione concordata tra le regioni stesse per i servizi di « guardia medica »;

c2) veterinaria: popolazione animale e numero degli stabilimenti per la macellazione e trattamento delle carni; standards minimi relativi alla profilassi vaccinale obbligatoria;

d) attività generali di gestione: percentuale del 5% (calcolata sul totale attività assistenziali finanziate a parametro capitario compreso il finanziamento per l'assistenza ospedaliera calcolata a parametro capitario con compensazione della mobilità).

Le allegate tabelle 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, indicano le assegnazioni alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano effettuate sulla base dei sopraindicati indici e standards.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1985 — parte in conto capitale — pari a 1.200 miliardi di lire e accantonata la somma di 850 miliardi di lire in attesa che l'apposita commissione di verifica istituita presso il Ministero della sanità valuti i programmi di utilizzazione delle quote 1985-87 presentati dalle regioni.

E' assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di 350 miliardi di lire per le esigenze di manutenzione del patrimonio edilizio e strumentale, secondo la ripartizione riportata nell'allegata tabella 4 che fa parte integrante della presente deliberazione.

3. I criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, come delineati nella presente deliberazione, dovranno costituire linee di indirizzo per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano all'atto della successiva ripartizione alle unità sanitarie locali.

Al fine di ridurre nell'arco del triennio 1985-87 le disomogeneità attualmente esistenti nei trattamenti assistenziali e nelle dotazioni strutturali, le regioni e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno adottare standards organizzativi e di attività che vengono, in via indicativa, riportati nell'allegato *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 1985 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, relazionerà al Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla rispondenza della ripartizione oggetto della presente deliberazione al dettato legislativo e proporrà le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni di legge.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO *A*

STANDARD DI ORGANIZZAZIONE E DI ATTIVITA' DEFINITI AI SENSI DELL'ART. 51, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Per il personale dipendente, riferito all'intero servizio regionale o a grandi aree territoriali, viene definito lo standard aggregato di 10-12 dipendenti ogni 1000 abitanti come obiettivo finale del triennio, con campi di variazione governati dalle seguenti regole:

a) regioni con numero di dipendenti inferiori a 9,5‰ = max 10‰;

b) regioni con numero di dipendenti nella fascia 9,5-10,5‰ = 10-10,5‰;

c) regioni con numero di dipendenti nella fascia 10,5-11‰ = 10,5-11‰;

d) regioni con numero di dipendenti nella fascia 11-11,5‰ = max 11‰;

e) regioni con numero di dipendenti nella fascia 11,5-12‰ = 11-11,5‰;

f) regioni con numero di dipendenti superiore a 12‰ = 11,5-12‰.

Nelle situazioni in cui il ricorso al convenzionamento con case di cura private e con strutture specialistiche è ampio, o sono presenti in misura considerevole istituzioni ospedaliere obbligatoriamente convenzionate o si è fatto ricorso, specie in ambito ospedaliero, a servizi in appalto, gli standards di personale e di attrezzature debbono essere ridimensionati in proporzione all'apporto esterno, salvo a riferirsi nuovamente ad esso per la decisione di provvedimenti di riequilibrio a favore della componente pubblica.

Le regioni con saldo attivo di mobilità sanitaria interregionale possono concordare con l'amministrazione centrale, sentito il Consiglio sanitario nazionale, maggiorazioni di organico rispetto all'organico massimo della fascia di appartenenza.

Le regioni con saldo passivo di mobilità debbono commisurare l'entità dello standard al proprio tasso di utilizzazione delle strutture ospedaliere, con stimolo ad aumentarlo in correlazione ad iniziative volte ad accrescere l'efficienza e l'attrattività dei servizi regionali.

Con riferimento alle principali figure sanitarie, all'interno degli indicatori aggregati come sopra definiti, viene orientativamente fissata la seguente disaggregazione-obiettivo;

medici: 10-11% del totale del personale dipendente;
infermieri: 38-40% del totale del personale dipendente;
altro personale: 49-52% del totale del personale dipendente.

Con riferimento alle grandi aree funzionali, all'interno degli indicatori aggregati come sopra definiti, viene orientativamente fissata la seguente disaggregazione-obiettivo:

area dell'igiene pubblica, prevenzione e relativi servizi multizonali: minimo dal 7,5 al 10%;

direzione e servizi generali comprese le attività di formazione e di rilevazione dati: 7,5-10%;

assistenza sanitaria: massimo 80%.

Nei limiti degli indicatori aggregati sopra definiti, per alcuni servizi vengono fissate in via orientativa le seguenti disaggregazioni, da sottoporre a verifica applicativa:

a) *Servizi di ricovero ospedaliero*:

rapporto medici/PL = 1 medico per 5-5,5 posti-letto;

rapporto infermieri, tecnici e altri di assistenza/PL = 1 unità per 1,1-1,3 posti-letto;

rapporto personale servizi generali/PL = 1 unità per 7-8 posti letto.

Per quanto riguarda il personale infermieristico all'interno degli indicatori aggregati e subaggregati sopra definiti viene fissata in via orientativa la seguente parametrazione, da sottoporre a verifica applicativa:

settori di terapia intensiva: unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione (respiratoria, neurochirurgica, cardiochirurgica, etc.) per grandi ustionati: tempo di assistenza pro-die e per degente in relazione al tipo di cura intensiva: da 500' a 600';

settori di terapia subintensiva, inseriti nelle divisioni di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale: tempo di assistenza pro-die e per degente in relazione alla dimensione del rapporto: da 200' a 240';

altri settori di degenza non compresi nei precedenti punti: tempo di assistenza pro-die e per degente calcolato globalmente con assegnazione di personale in quantità anche diversificate tra le varie divisioni e sezioni a seconda delle patologie prevalenti e del loro maggiore o minore carico assistenziale: da 70' a 90';

b) *Servizi di radiologia diagnostica*:

medici radiologi (in funzione del carico di lavoro/anno per ampiezza di presidio):

fino a 40.000 esami/anno: 1 radiologo ogni 8.000 esami (+/— 20%);

oltre 40.000 esami/anno, in ospedale: 1 radiologo ogni 10.000 esami (+/— 10%);

oltre 40.000 esami/anno in presidio universitario: 1 radiologo ogni 6.000 esami (+/— 10%);

tecnici di radiologia:

fino a 20.000 esami/anno: 1 tecnico ogni 3.000 esami (+/— 20%);

tra 20.000 e 40.000 esami/anno: 1 tecnico ogni 4.000 esami (+/— 25%);

oltre 40.000 esami/anno in ospedale: 1 tecnico ogni 4.000 esami (+/— 30%);

oltre 40.000 esami/anno in presidio universitario: 1 tecnico ogni 3.500 esami (+/— 20%);

personale ausiliario non tecnico:

1 unità ogni 15.000 esami (+/— 30%);

personale amministrativo:

1 unità ogni 15.000 esami (+/— 30%);

c) *Servizi veterinari*:

c 1) sanità animale:

un veterinario ogni 5.000 grossi capi/equivalenti, a tempo pieno;

un veterinario ogni 10.000 grossi capi/equivalenti, a part-time;

un tecnico amministrativo ogni 10.000 grossi capi/equivalenti a tempo pieno;

c 2) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

un veterinario dipendente ogni 3.000 tonn./anno di alimenti di origine animale, a tempo pieno;

un veterinario anche convenzionato ogni 10.000 tonnellate/anno alimenti di origine animale, a part-time;

un tecnico non veterinario ogni 5.000 tonn./anno alimenti di origine animale, a tempo pieno;

un tecnico amministrativo ogni 10.000 tonn./anno alimenti di origine animale, a tempo pieno;

c 3) igiene delle produzioni animali anche in relazione alla protezione dell'ambiente; assistenza zooiatrica:

un veterinario dipendente ogni 5.000 grossi capi/equivalenti, a tempo pieno;

un veterinario anche convenzionato ogni 10.000 grossi capi/equivalenti, a part-time;

un tecnico non veterinario ogni 10.000 grossi capi/equivalenti, a tempo pieno o a part-time;

un tecnico amministrativo ogni 10.000 grossi capi/equivalenti, a tempo pieno.

Per quanto riguarda il « distretto sanitario di base », vanno tenuti presenti i seguenti indirizzi generali:

a) per distretto sanitario di base deve intendersi un'area organizzativa flessibile di livello territoriale, preferibilmente dotata di strutture minime con personale funzionalmente addetto. Il distretto ha compiti di primo intervento per la prevenzione, la diagnosi e la cura, la riabilitazione e l'educazione sanitaria della popolazione residente e per attività di prevenzione collettiva da svolgere ad iniziativa dell'unità sanitaria locale o dei servizi multizonali di prevenzione. Caratteristiche salienti del distretto sanitario di base sono il coordinamento funzionale dell'attività di tutto il personale sanitario e tecnico operante nel suo interno e la modalità del lavoro di gruppo;

b) nell'individuazione dei distretti si devono tenere presenti le caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio in modo da servire comunità omogenee di cittadini e da garantire la massima accessibilità, mirando a far coincidere preferibilmente l'area del distretto con altre ripartizioni amministrative (comuni, circoscrizioni, quartieri e simili).

Il bacino di utenza deve servire 10.000 abitanti circa, con un minimo non inferiore a 5.000 abitanti. Nelle aree urbane il riferimento demografico è di circa 20.000 abitanti e può essere aumentato nei grandi centri e nelle aree metropolitane;

c) nel triennio 1985-87 deve essere attivato almeno il 65% dei distretti sanitari di base;

d) laddove le regioni, le province autonome o gli enti locali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, deleghino in tutto o in parte all'unità sanitaria locale lo svolgimento delle attività socio-assistenziali connesse con l'attività sanitaria, il gruppo distrettuale di base è integrato, anche ad eccesso pluri-distrettuale, da uno o più operatori sociali in relazione all'ampiezza della domanda da soddisfare. L'ente locale può a tal fine distaccare personale idoneo. Gli operatori sociali collaborano con il personale sanitario, anche ad iniziativa di quest'ultimo, adottando il metodo del lavoro di gruppo. Gli oneri del personale socio-assistenziale sono a carico dell'ente delegante ai sensi dell'articolo di legge sopra citato;

e) il distretto sanitario di base svolge il compito di comporre orizzontalmente le diverse attività dell'unità sanitaria locale e di realizzare, attraverso la continuità, unitarietà e globalità d'intervento, una integrazione funzionale di tutte le prestazioni socio-sanitarie, preventive, curative e riabilitative proprie dei servizi territoriali, nonché il coordinamento degli interventi relativi alle seguenti aree di attività:

vigilanza dell'ambiente naturale, di vita, di lavoro e vigilanza sugli alimenti, non più intesa come compito specifico di un settore della sanità, ma come contributo di tutti gli operatori sanitari del territorio;

estensione, a livello di base, della consulenza specialistica e diagnostica strumentale;

integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari;

f) per quanto attiene al personale, si indicano i seguenti parametri tendenziali di riferimento da conseguire a regime anche attraverso l'utilizzazione interdistrettuale del personale medesimo:

un medico di medicina generale ogni 1.000 persone o frazione di 1.000 superiore a 500, detratte le persone in età pediatrica (0-12 anni), secondo quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

uno specialista pediatra di libera scelta ogni 700 persone in età inferiore a 12 anni, o frazione di 500 superiore a 350, secondo quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

un medico di sanità pubblica;

un punto di guardia medica urgente, notturna e festiva, extraospedaliera dotato di un telefono per le chiamate, ogni 70.000 abitanti in zone con oltre 3.000 abitanti per kmq, ogni 35.000 abitanti in zone con popolazione tra 250 e 3000 abitanti per kmq, ogni 20.000 abitanti in zone fino a 250 abitanti per kmq, ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, da assicurarsi attraverso medici convenzionati *ad hoc* o, in caso di impossibilità, attraverso accordi con i medici di famiglia a turno o ciascuno per i propri pazienti. Nelle località turistiche dove l'escursione della popolazione presente rispetto a quella residente supera il rapporto 5/1: posti suppletivi di guardia turistica stagionale, temporalmente delimitati, per l'arco di tempo quotidiano non ricoperto dalla guardia medica, con gratuità delle sole prestazioni di pronto soccorso;

da uno a cinque tra infermieri professionali e assistenti sanitari visitatori, in relazione alle dimensioni demografiche del distretto, con compiti di collaborazione con i medici di famiglia e con i pediatri di libera scelta in particolare per l'assistenza domiciliare, per le attività di profilassi individuale e collettiva e di educazione sanitaria;

da uno a due ostetriche, in relazione alla popolazione femminile in età fertile, con compiti di collaborazione con i medici di famiglia, con lo specialista ostetrico del distretto, con il consultorio familiare e con i servizi di prevenzione per l'assistenza anche domiciliare alle gestanti, alle puerpere e ai neonati, e per le connesse attività di educazione sanitaria;

da uno a due tecnici dell'igiene dell'ambiente di vita, di lavoro e dell'alimentazione, in relazione alle dimensioni demografiche e alla presenza di attività industriali e commerciali, con compiti di collaborazione tecnica con i competenti settori dell'unità sanitaria locale, con i servizi multizonali di prevenzione, con i laboratori di sanità pubblica e per lo svolgimento di attività di vigilanza igienica nel distretto, secondo le indicazioni del medico di sanità pubblica;

da uno a due impiegati amministrativi, in relazione all'ampiezza dei componenti del gruppo distrettuale, per le attività amministrative, il raccordo tra i componenti del gruppo, la tenuta della documentazione statistico-sanitaria, la raccolta e la trasmissione dei dati informativi relativi al distretto;

da un servizio specialistico distrettuale multidisciplinare, in relazione all'ampiezza demografica del distretto e alle richieste del gruppo di base, anche con accessi programmati pluridistrettuali;

va favorita l'integrazione nel gruppo distrettuale di base delle attività di volontariato sulla base delle indicazioni delle normative regionali e nel rispetto dei principi generali contenuti nel piano sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica vengono fissati i seguenti standard di riferimento:

numero ricette per assistito: scarto +/— 10% rispetto al valore medio nazionale;

costo medio per ricette: scarto +/— 10% rispetto al valore medio nazionale;

standard medio assistenziale (costo medio per assistito): secondo le indicazioni della commissione professionale regionale di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 1983, n. 730 e successivi accordi convenzionali, con scarto +/— (da giustificare motivatamente) non superiore al 15% dello standard medio nazionale derivante dai due precedenti standard;

ricette esenti da ticket:

$$\frac{\text{\% ricette esenti su totale ricette}}{\text{\% assistenti esenti su totale assistiti}} = \text{da 2 a 1 decrescente come da tabella}$$

Valore del denominatore (% esenti su assistiti)	Valore massimo accettabile (% ricette esenti ricette) / (% esenti su assistiti)
fino a 5 %	valore max. 2
5:10 %	» 1,8
10:15 %	» 1,6
15: 20%	» 1,4
20:30%	» 1,3 (*)
30:40%	» 1,2 (*)
40:50%	» 1,1 (*)
oltre 50 %	accertamenti ispettivi

(*) Situazioni da controllare attentamente.

L'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica è affidata, sulla base delle scelte organizzative della regione e dell'unità sanitaria locale a tre diverse strutture tipologiche:

a) il poliambulatorio ospedaliero;

b) il poliambulatorio extraospedaliero;

c) l'ambulatorio specialistico convenzionato esterno.

Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e consentire una più efficiente programmazione dell'attività del poliambulatorio, deve essere realizzato, nel triennio, il sistema unificato di prenotazione.

Per l'attività specialistica delle strutture poliambulatoriali pubbliche vengono fissati i seguenti standard:

rapporto con la popolazione: 1/30.000-60.000 abitanti (nei grandi centri urbani: fino a 1/150.000 abitanti);

tempo massimo di accesso con mezzi pubblici: 45';

soglia minima per l'attivazione di una branca: 4h/settim.

apertura al pubblico: 6 giorni/settimana, possibilmente con 2 turni giornalieri.

La produttività nelle principali branche specialistiche è definita nella tabella che segue:

Branca specialistica	Prestazioni/ora	Prestazioni annue per 1000 abitanti
Medicina interna	3,33	25
Chirurgia	5,33	100
Ginecol. e ostetricia	4	150
Pediatria (in zone carenti di ped. base)	4	50
Ortopedia	5	100
Cardiologia	4	100
Pneumologia	4,5	60
Oculistica	5,5	110
Otorinolaringoiatria	6	120
Dermatologia	6,66	75
Urologia	5	25
Neurologia	3,66	45
Odontoiatria	6	220
Riabilitazione (medico)	2	40
Riabilitazione (fisioterapista)	—	250
Radiologia (aggregato)	4	200
Analisi di laborat. (aggregato)	—	4.000

Nel quadro dei parametri sopra indicati la distribuzione delle ore per branca va effettuata secondo i bisogni sanitari da soddisfare, con verifiche trimestrali del tasso di fruizione e con conseguenti riadeguamenti annuali della ripartizione.

Il numero di ore lavorative complessivo del personale infermieristico (tendenzialmente infermieri professionali, anche ad utilizzazione parziale dove consentito dalla legislazione vigente) deve essere, a regime, pari al totale delle ore di attività degli specialisti con una maggiorazione del 10 % per le attività di preparazione e di riordino della strumentazione e per le attività di rilevazione statistica.

Il numero di ore lavorative complessivo del personale tecnico di radiologia, di laboratorio e di fisiochinesiterapia deve essere riferito al totale delle ore di attività degli specialisti delle rispettive branche, al numero e al tipo delle attrezzature e, per quanto concerne la fisiochinesiterapia, anche al numero dei casi clinici.

La dotazione di personale amministrativo ed ausiliario deve essere stabilita in relazione all'entità del lavoro complessivo e all'ampiezza dei locali del poliambulatorio.

Per quanto riguarda le strutture di ricovero vengono stabiliti i seguenti standard:

fabbisogno di P.L. (indicatore aggregato): 6‰ (comprendendo tutti i posti letto pubblici e il 50 % dei posti letto convenzionati);
tasso di spedalizzazione: 160‰;
tasso di utilizzazione (1° triennio): 75 %;
degenza media: 10 giorni.

All'interno degli standard aggregati sopra specificati, vengono precisati, con valore indicativo, gli obiettivi di distribuzione dei posti letto per tipo di attività:

dipartimento discipline mediche	35-40 % P.L.
dipartimento discipline chirurgiche	35-40 % »
dipartimento discipline tutela materno-infantile	10-15 % »
dipartimenti discipline psichiatriche	1- 2 % »
dipartimento discipline di riabilitazione	2-10 % »
dipartimento di emergenza e di accettazione	0,5- 1 % »

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, vengono definiti i seguenti standard di riferimento:

a) Tomografia assiale computerizzata (TAC):
bacino di utenza: 250.000-350.000 abitanti
carico minimo di lavoro: 2.500 esami/anno
ore di attività: 12 ore/giorno × 5 giorni/settimana × 44 settimane/anno

tempi ammissibili di fermo tecnico:
per manutenzione ordinaria: 20-25 giorni/anno
per riparazioni: 15-20 giorni/anno

b) Radioterapia:
Roentgenterapia: non vanno previsti nuovi acquisti
Betatrone: non vanno previsti nuovi acquisti
Apparecchi per telecobaltoterapia: (a regime):
25 applicazioni a malato
45 applicazioni/die
450 malati/anno
Ore di attività: 8/die per 5 gg./sett. × 50 settim./anno
Prestazioni complessive/anno: 11.250

Acceleratori lineari:
25 applicazioni a malato
60 applicazioni/giorno
600 malati/anno
Ore di attività: 8/die × 5 gg./settim. × 50 settim./anno
Prestazioni complessive/anno: 15.000

Remote-after-Loading a bassa intensità (RAL b.i.):
100 malati/anno (2 malati/settim. × 50 settim.)

Remote-after-Loading ad alta intensità (RAL a.i.):
4 applicazioni a malato
625 malati/anno
Ore di attività: 5/die × 5 gg./settim. × 50 settim.

c) Radiologia diagnostica:

Tempi standard per i calcoli di dimensionamento:
8 ore di attività/giorno
5 giorni lavorativi/settimana
50 settimane lavorative/anno
250 giorni lavorativi/anno

Densità radiologica (n. esami per 1.000 abitanti): 600 esami/anno
Unità radiologiche a impiego specifico: soglia minima: 10 esami specifici/die
Unità radiologiche polivalenti (obbligatorie in caso di esami/giorno complessivi inferiori a 100)

Carichi di lavoro:

Esami/anno per sala radiologica: 6.000
Esami/anno per radiologo (media ponderata): 8.500-9.000
Esami/anno per tecnico: 4.000

d) Radioimmunologia (RIA):

Soglia minima: 40.000 analisi/anno
Incidenza % analisi RIA su complesso analisi: 8-10 %
Analisi complessive/anno × 1.000 abitanti: 4.000 (di cui 400 RIA)

Bacino minimo di utenza per laboratorio RIA: 100.000 abitanti (40.000: 400 = 100 × 1.000 abitanti = 100.000)

Personale: il laboratorio RIA deve essere gestito da medico specialista della materia

e) Risonanza magnetica nucleare (RMN)

Tipo superconduttivo: riservato esclusivamente a compiti di ricerca in ambiente universitario o a carattere scientifico
Tipo, resistivo: ammissibile alla pratica clinica in via sperimentale, nei limiti che saranno indicati in apposito atto di indirizzo e coordinamento in corso di emanazione da parte del Governo, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sino alla definitiva disciplina della materia sono vietate le convenzioni con istituzioni private per accertamenti mediante RMN.

TABELLA 1

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985 - PARTE CORRENTE

ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE A PARAMETRO CAPITARIO
(in milioni di lire)

REGIONI	Assist. di base	Farmac.	Special.	Altra assist.	Igiene e prev.	Totale
Piemonte	189.935	468.730	162.141	60.804	135.043	1.016.653
Valle d'Aosta	4.853	11.781	4.088	1.543	3.457	25.722
Lombardia	380.681	923.193	319.835	120.335	270.976	2.015.020
Provincia autonoma di Bolzano	18.556	45.211	15.619	5.841	13.173	98.400
Provincia autonoma di Trento	19.023	46.889	16.199	6.058	13.518	101.687
Veneto	187.093	462.400	159.428	59.357	132.924	1.001.202
Friuli-Venezia Giulia	52.718	131.529	45.459	17.015	37.434	284.155
Liguria	76.742	191.612	66.335	24.919	54.529	414.137
Emilia-Romagna	169.499	420.007	145.436	54.659	120.452	910.053
Toscana	153.733	384.574	132.800	49.611	109.145	829.863
Umbria	34.916	87.508	30.159	11.219	24.793	188.595
Marche	61.018	152.622	52.604	19.572	43.302	329.118
Lazio	216.884	532.813	183.818	68.531	154.093	1.156.139
Abruzzo	53.155	133.641	45.897	16.940	37.671	287.304
Molise	14.288	36.202	12.419	4.573	10.108	77.590
Campania	239.584	592.778	203.127	74.598	169.548	1.279.635
Puglia	170.068	421.776	144.605	53.169	120.287	909.905
Basilicata	26.450	66.105	22.664	8.332	18.728	142.279
Calabria	90.425	226.268	77.475	28.404	63.944	486.516
Sicilia	215.757	541.562	185.626	68.211	152.586	1.163.742
Sardegna	69.622	172.799	59.266	21.809	49.289	372.785
Totale Italia	2.445.000	6.050.000	2.085.000	775.500	1.735.000	13.090.500

TABELLA 2

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985 - PARTE CORRENTE

ASSISTENZA OSPEDALIERA E ATTIVITA' A FINANZIAMENTO DIFFERENZIATO
(in milioni di lire)

REGIONI	Ospedaliera	Guardia medica	Veterinaria	
			Importo	Di cui per spese profilassi obbligatoria vaccinale
Piemonte	1.710.214	17.763	20.140	1.838
Valle d'Aosta	39.597	1.815	1.363	66
Lombardia	3.353.182	19.593	28.585	6.082
Provincia autonoma di Bolzano	156.571	3.726	1.589	287
Provincia autonoma di Trento	188.609	3.710	1.610	150
Veneto	1.828.530	13.596	12.674	2.692
Friuli-Venezia Giulia	597.343	6.258	3.576	518
Liguria	843.615	4.085	2.705	89
Emilia-Romagna	1.795.883	15.672	20.529	3.392
Toscana	1.527.037	18.138	7.433	642
Umbria	329.589	6.177	3.522	871
Marche	590.750	7.255	6.852	680
Lazio	2.401.426	12.974	9.727	1.097
Abruzzo	469.866	6.700	8.210	437
Molise	124.605	2.631	2.131	112
Campania	2.107.858	11.505	10.175	499
Puglia	1.427.949	14.887	7.035	458
Basilicata	197.094	5.277	2.727	327
Calabria	703.530	10.703	6.507	594
Sicilia	1.792.465	19.037	10.994	983
Sardegna	579.287	13.498	6.916	2.143
Totale	22.765.000	215.000	175.000	23.867

TABELLA 3

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985 - PARTE CORRENTE

SPESE GENERALI E TOTALE QUOTE RIPARTITE
(in milioni di lire)

REGIONI	Spese generali	Quote FSN ripartite
Piemonte	142.686	2.907.456
Valle d'Aosta	3.531	72.028
Lombardia	279.552	5.695.932
Provincia autonoma di Bolzano	13.381	273.667
Provincia autonoma di Trento	13.867	039.483
Veneto	142.730	2.998.732
Friuli-Venezia Giulia	42.220	933.552
Liguria	62.178	1.326.720
Emilia-Romagna	135.557	2.877.694
Toscana	117.360	2.499.831
Umbria	26.912	554.795
Marche	46.158	980.133
Lazio	163.685	3.743.951
Abruzzo	39.883	811.963
Molise	10.665	217.622
Campania	168.473	3.577.646
Puglia	121.816	2.481.592
Basilicata	17.890	365.267
Calabria	62.355	1.269.611
Sicilia	153.973	3.140.211
Sardegna	50.128	1.022.614
Totale	1.815.000	38.060.500

TABELLA 4

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985
PARTE IN CONTO CAPITALE

REGIONI	Manutenzione (in milioni di lire)
Piemonte	28.015
Valle d'Aosta .	553
Lombardia	52.750
Provincia autonoma di Bolzano	2.591
Provincia autonoma di Trento .	3.283
Veneto .	34.019
Friuli-Venezia Giulia .	10.127
Liguria . . .	13.052
Emilia-Romagna	25.884
Toscana	24.427
Umbria .	5.111
Marche .	11.176
Lazio	28.550
Abruzzo	8.189
Molise	1.531
Campania	26.832
Puglia	24.428
Basilicata	3.078
Calabria .	9.824
Sicilia	27.545
Sardegna .	9.035
Totale .	350.000

(912)

Direttive per il Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985

(Deliberazione 22 febbraio 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, primo comma, che dispone lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1985, della somma di 1.500 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nella agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 12, primo comma, del predetto ammontare almeno 300 miliardi sono riservati al finanziamento di iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali;

Considerato che il predetto art. 12, secondo comma, in aggiunta allo stanziamento sopra indicato, autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi di lire, per la contrazione di appositi mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Considerato che il predetto art. 12, quarto comma, dispone che dell'ammontare complessivo di 3.000 miliardi, 1.100 siano riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione alla importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

Considerato che lo stesso art. 12, terzo comma, attribuisce al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, i criteri di ripartizione del citato ammontare di spesa tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonchè i parametri di valutazione dei progetti;

Considerato che ai sensi del citato art. 12, quinto comma, il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è chiamato ad esprimersi sui progetti riguardanti il disinquinamento delle acque, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381, in vista delle successive deliberazioni del CIPE;

Visto l'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che affida al nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica il compito dell'istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici in via preliminare all'esame da parte del CIPE;

Considerato che il Comitato, nella seduta del 5 maggio 1983, ha preso atto del manuale di valutazione degli investimenti pubblici predisposto dal nucleo anzidetto;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le amministrazioni centrali dello Stato, le amministrazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano presentano entro i termini di legge al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPE, le istanze di finanziamento relative a progetti propri o degli enti di spesa sottoposti alla loro vigilanza, nelle materie di rispettiva competenza, dando motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano i progetti di interventi ed allegando l'apposita scheda predisposta dal Ministero anzidetto, debitamente compilata come indicato nella nota informativa dello stesso Ministero e corredata degli allegati richiesti.

Per ciascuna istanza di finanziamento, l'amministrazione proponente certificherà la conformità della scheda con la documentazione progettuale ad essa sottostante. Ogni pagina di ciascuna scheda verrà firmata dal responsabile del progetto e da un rappresentante autorizzato dell'amministrazione proponente.

Le proposte di finanziamento relative ad impianti od opere per il disinquinamento idrico sono presentate entro i termini di legge al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPE, ed agli uffici del Ministro per l'ecologia, segreteria del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. Per ciascun progetto di intervento deve essere allegata alla proposta la scheda, predisposta secondo quanto indicato al comma precedente e specificamente integrata per i parametri ambientali.

2. Sono ammissibili le istanze relative ad interventi per i quali siano previsti investimenti:

a) per un ammontare complessivo (incluse le spese eventualmente già sostenute e coperte da altre fonti di finanziamento) non inferiore a 10 miliardi di lire;

b) per i quali sia richiesto un finanziamento per ammontare non superiore al 15% dello stanziamento di cui all'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

c) dei quali sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di cinque anni dalla consegna dei lavori;

d) in opere destinate a restare di proprietà pubblica;

e) in opere che, se volte allo sviluppo e all'ammodernamento dell'agricoltura, abbiano carattere infrastrutturale e, se volte al disinquinamento delle acque, presentino, a norma del citato art. 12, quarto comma, particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Agli stessi fini le istanze di finanziamento debbono inoltre riferirsi:

ad interventi le cui opere siano « immediatamente eseguibili », cioè che siano dotati dei requisiti formali e tecnici necessari perché si possa procedere alla consegna dei lavori entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di concessione del finanziamento;

ad interventi volti alla realizzazione di opere utilizzabili subito dopo la relativa ultimazione e per le quali sia previsto il corretto funzionamento e la regolare manutenzione.

3. Per la realizzazione delle opere le amministrazioni dovranno avvalersi, salvo casi particolari o in relazione a normative specifiche, del sistema dell'esecuzione mediante appalto per licitazione privata con un onere di spesa, a base di appalto, non inferiore in linea di massima, a 3 miliardi di lire.

Per gli interventi finanziati con risorse BEI, dovrà, in ogni caso, essere rispettata la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici.

4. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento di cui alle premesse, le istanze:

a) non possono contenere richieste di finanziamento di costi relativi ad opere già realizzate o comunque già appaltate, né possono riguardare la sola revisione prezzi di opere già finanziate;

b) non possono riferirsi ad iniziative che si configurino come mera aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali o tecnici;

c) non possono riferirsi ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti;

d) non possono riferirsi ad interventi nel settore della edilizia abitativa.

5. Per gli interventi di disinquinamento delle acque il Comitato interministeriale di cui al precedente punto 1, terzo comma, trasmette alla segreteria del CIPE il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede e nei documenti allegati, sono valutati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, in base ad una istruttoria tecnica che tiene conto dei costi e dei benefici e, di norma, dei seguenti elementi:

a) impatto di breve periodo sui livelli di occupazione e di reddito dovuti alla realizzazione dell'investimento;

b) contributo agli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno;

c) contributo all'equilibrio alla bilancia dei pagamenti;

d) contributo ad obiettivi di riequilibrio sulla base di piani settoriali e/o territoriali.

Il calcolo del valore attuale netto, sia finanziario che economico dei singoli interventi, sarà effettuato sulla base di un tasso di attualizzazione dell'8%.

Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici evidenzierà, inoltre, l'attitudine di ciascun intervento:

ad attivare finanziamenti su altre fonti;

a consentire il completamento e l'utilizzazione di opere già parzialmente realizzate;

ad inquadrarsi, ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, nei campi di intervento della Banca europea per gli investimenti, nonché nelle linee di politica ambientale come determinate nelle sedi competenti;

a contribuire alla realizzazione di programmi di rilevante valore per lo sviluppo scientifico e tecnologico o per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, anche ai fini della qualità e quantità dei flussi turistici.

7. Per consentire la suddetta valutazione le amministrazioni proponenti debbono:

a) trasmettere in allegato alle istanze di finanziamento un documento di sintesi indicante gli obiettivi programmatici previsti per i settori e le aree territoriali cui si riferiscono gli interventi proposti e contenente la motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano gli interventi stessi;

b) per gli interventi diretti al completamento di investimenti già parzialmente realizzati, riferire l'analisi all'intervento di completamento nel quadro dell'investimento complessivo.

Per i progetti divisibili in lotti autonomi sul piano economico e funzionale — di cui si raccomanda la presentazione al fine di facilitare le eventuali operazioni di cofinanziamento — l'analisi dovrà essere riferita separatamente a ciascuno dei lotti ed al progetto nel suo complesso.

Tanto per gli interventi non divisibili in lotti, quanto per quelli divisibili, debbono essere individuate, all'interno dell'intervento ed, ove sussistano, dei singoli lotti, le opere o i gruppi di opere che si presentino distinguibili dal punto di vista della loro esecuzione tecnica.

8. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottodimensionati, la valutazione viene effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente corretti, d'intesa con le amministrazioni interessate, con conseguente eventuale rettifica da parte del CIPE dell'entità del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

9. L'amministrazione che nella realizzazione di progetti finanziati ai sensi del citato art. 12 abbia conseguito a qualsiasi titolo economia di spesa rispetto ai valori preventivati (ribassi d'asta, economie su imprevisti, accantonamenti per revisione prezzi, espropri, ecc.):

a) può destinare i mezzi così disponibili, entro i limiti di cui alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in tema di lavori pubblici, al finanziamento di opere di completamento o accessorie al progetto realizzato;

b) può per i mezzi eccedenti i limiti anzidetti — o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi della facoltà in *a*) — chiedere al CIPE che concorrano al finanziamento di uno o più degli interventi della stessa amministrazione approvati da detto Comitato in relazione ad un successivo stanziamento previsto per il sostegno di interventi « immediatamente eseguibili ».

10. Allo scopo di sostenere gli investimenti nei settori di competenza regionale, non meno del 40% delle disponibilità complessive di cui alle premesse è destinato al finanziamento di interventi proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

11. Ai fini delle decisioni di ammissione ai finanziamenti di cui alla normativa indicata nelle premesse il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE le proposte di intervento, avuto specifico riguardo agli obiettivi programmatici del Governo e del piano a medio termine e, segnatamente a quelli relativi al sostegno dell'occupazione, allo sviluppo del Mezzogiorno, alla necessità di una equilibrata distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista territoriale e settoriale, anche in considerazione delle ripartizioni effettuate per gli anni 1983 e 1984.

Tali proposte, formulate sulla base delle istruttorie tecniche del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, terranno altresì conto delle osservazioni espresse dalle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne gli interventi di disinquinamento delle acque le proposte terranno conto dei pareri che il Comitato interministeriale di cui al precedente punto 1, terzo comma, avrà espresso ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge n. 887 del 1984.

12. Le risultanze delle istruttorie saranno poste dallo stesso Ministro a disposizione dei membri del CIPE, almeno venti giorni prima della data di convocazione del Comitato stesso per la deliberazione sugli interventi.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(1127)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Incremento del contributo già accordato alla Ferriera Montesanto S.a.s. di Gorizia per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 18 gennaio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1984 con la quale, tra l'altro, venne concesso, ai sensi della normativa richiamata, un contributo di 90 milioni di lire alla Ferriera Montesanto S.a.s. di Gorizia;

Vista la nota in data 3 dicembre 1984 della commissione delle Comunità europee, prodotta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale è stata riconosciuta alla società anzidetta una capacità produttiva di 12.000 t/a di laminati, anziché di 2.000 t/a come precedentemente segnalato;

Su proposta del Sottosegretario all'industria, commercio ed artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento di 90 milioni di lire già accordato alla Ferriera Montesanto S.a.s di Gorizia con delibera del 20 dicembre 1984 è incrementato di 450 milioni di lire.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(758)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri di priorità ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti norme per gli interventi di disinquinamento delle acque di competenza di enti locali e di loro consorzi.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;

Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che spetta a questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, provvedere, sulla base dei piani regionali, alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *d*), della predetta legge;

che un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ha predisposto un modello di piano generale di risanamento delle acque;

Preso atto che tale schema, tra l'altro, individua le linee generali ed i criteri di priorità degli interventi;

Valutata la necessità di emanare con urgenza indirizzi e criteri di priorità ai fini della programmazione e realizzazione di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici ed alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi, anche in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Delibera:

Ai fini della concessione di finanziamenti statali per la esecuzione e per il completamento di opere ed impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, i criteri di priorità sono quelli indicati nello unito documento che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera e l'unito documento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1985

Il presidente: BIONDI

ALLEGATO

CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME PER GLI INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE DI COMPETENZA DI DETTI LOCALI E DI LORO CONSORZI.

Gli elementi di seguito indicati costituiscono i riferimenti generali per la definizione delle priorità di intervento nel settore del disinquinamento idrico.

A) Gravità dello stato di degrado dei corpi idrici, con particolare riguardo ai fattori inquinanti di cui al successivo punto *B*), al grado di diffusione di tale stato ed alla rilevanza sociale ed economica dei corpi idrici interessati.

Sotto questo profilo il Comitato riconosce lo stato di gravità delle situazioni di inquinamento in atto nel sistema Padano-Adriatico e nel bacino del fiume Arno.

B) Contributo fornito alla:

1) protezione di corpi idrici soggetti a fenomeni di eutrofizzazione;

2) protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate a scopi idropotabili; in particolare, rimozione dalle acque di sostanze tossiche e nocive aventi rilevanza a livello nazionale sotto il profilo epidemiologico, con specifico riferimento a quelle suscettibili di entrare nelle catene alimentari.

C) Capacità di valorizzazione e razionalizzazione delle componenti dei sistemi esistenti, favorendone il completamento e la funzionalità, con particolare riferimento al completamento di impianti centralizzati di depurazione di competenza di enti locali e loro consorzi.

D) Contributo alla realizzazione di sistemi completi di disinquinamento idrico, individuati nelle componenti relative ai reticoli fognari, agli impianti di trattamento delle acque reflue, al trattamento dei fanghi di risulta, nonché alla gestione dei servizi necessari per il funzionamento e la manutenzione degli impianti.

E) Appartenenza, in relazione ai fattori inquinanti di cui al precedente punto *B*), alle seguenti tipologie di intervento:

1) impianti ed opere diretti a significative riduzioni dei carichi di fosforo sversati in corsi d'acqua il cui ricettore finale sia costituito da corpi idrici soggetti a fenomeni di eutrofizzazione;

2) piattaforme consortili pubbliche per il servizio di depurazione di scarichi di modesta portata e di elevato potere inquinante che richiedano trattamenti particolarmente complessi;

3) interventi volti alla riorganizzazione delle strutture di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione coerenti con le scelte degli ambiti territoriali ottimali indicate nei piani regionali di risanamento delle acque.

F) Grado di coordinamento degli interventi con quelli previsti dai piani regionali, nonché grado di integrazione fra piani regionali, per affrontare i problemi di inquinamento di un medesimo bacino idrografico.

G) Immediata eseguibilità e rapidità di messa in opera e di esercizio a regime dei sistemi di disinquinamento.

H) Conformità agli indirizzi comunitari in materia di tutela dell'ambiente ai fini dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, al finanziamento attraverso la Banca europea degli investimenti.

I) Beneficio economico netto direttamente generato dagli interventi, misurato sulla base delle più diffuse tecniche di analisi costi-benefici.

Per le valutazioni di cui sopra le amministrazioni regionali presenteranno le proposte di intervento all'ufficio del Ministro per l'ecologia - Segreteria del comitato interministeriale, secondo le modalità e le indicazioni che saranno contenute in una nota predisposta dal citato ufficio.

(762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di scienze della terra (già istituto di mineralogia) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica I posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenére l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(1072)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima clinica chirurgica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di scienze e tecnologie biomediche (per le esigenze della cattedra di chimica biologica III) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1073)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie tropicali ed infettive posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto delle malattie tropicali ed infettive, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda e la terza prova si svolgeranno il novantaseiesimo e novantasettesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di malattie infettive, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda e terza prova si svolgeranno il novantunesimo e novantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terza clinica medica generale e terapia medica, viale del Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centoseiesimo e centosettesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica medica generale e terapia medica (per le esigenze della prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà il centounesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per le esigenze della quarta cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità profes-

sionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la quarta cattedra di microbiologia, Città universitaria, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del centoquindicesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà il centosedicesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(1074)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 13 aprile 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bottai Massimo, nato a Pisa il 7 agosto 1946	punti	100	su 100
Denicolai Fernando, nato a Torino il 18 settembre 1947	»	100	»
D'Imporzano Marco, nato a Milano il 1° marzo 1944	»	100	»
Fabris Daniele, nato a Treviso il 3 novembre 1948	»	100	»
Olmi Ruggero, nato a Latina il 10 aprile 1945	»	100	»
Patella Vittorio, nato a Bari il 27 maggio 1947	»	100	»
Pegreffi Paolo, nato a Casteldario (Mantova) il 25 maggio 1944	»	100	»
Pessina Roberto, nato a Villasanta (Milano) il 30 marzo 1948	»	100	»
Pieretti Alessandro Luca, nato a Suvereto (Livorno) il 2 maggio 1941	»	100	»
Porrino Fulvio, nato a Torino il 25 gennaio 1943	»	100	»
Prestianni Biagio, nato a Reggio Calabria il 27 luglio 1948	»	100	»
Ronca Dante, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 27 aprile 1950	»	100	»
Rotondo Renato, nato a Napoli il 19 gennaio 1947	punti	100	su 100
Russo Pasquale, nato a Montesarchio (Benevento) il 15 maggio 1949	»	100	»
Toussoun Maurizio, nato a Il Cairo (Egitto) il 9 agosto 1945	»	100	»
Turi Giorgio, nato ad Alberobello (Bari) il 27 agosto 1945	»	100	»
Vaccari Antonio, nato a Reggio Emilia il 4 novembre 1945	»	100	»
Vella Domenico, nato ad Agrigento il 15 settembre 1948	»	100	»
Calì Antonio, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 28 settembre 1941	»	99	»
Peretti Luigi, nato a Legnano (Milano) il 17 marzo 1945	»	99	»
Pistan Antonio, nato a Pirano d'Istria il 16 marzo 1946	»	99	»
Stinchi Sergio, nato a Catanzaro il 3 febbraio 1942	»	99	»
Torri Gaetano, nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 23 gennaio 1946	»	99	»
Zinghi Gianfranco, nato a Castelraimondo (Macerata) il 20 ottobre 1936	»	99	»
Della Torre Paolo, nato a Perugia il 12 marzo 1947	»	98	»
Frediani Piero, nato ad Aosta il 9 febbraio 1948	»	98	»
Orsi Renzo, nato ad Alessandria il 4 ottobre 1949	»	98	»
Palmieri Lucio, nato a S. Pietro in Lama il 13 dicembre 1940	»	98	»
Regnoli Roberto, nato a Rimini (Forlì) il 28 agosto 1948	»	98	»
Romanelli Michele, nato a Selva di Cadore (Belluno) il 16 maggio 1945	»	98	»
Romeo Nicola, nato a Comiso (Ragusa) il 5 febbraio 1948	»	98	»
Rubbini Lelio, nato ad Argenta (Ferrara) il 5 luglio 1946	»	98	»
Savarese Alfredo, nato a Vico Equense (Napoli) il 14 agosto 1948	»	98	»
Carchia Giovanni, nato a Foggia il 12 maggio 1947	»	97	»
De Tullio Vincenzo, nato a Bari il 18 marzo 1949	»	97	»
Leardi Giovanni, nato a Siniscola il 4 novembre 1947	»	97	»
Orengo Giobattista, nato a Badalucco (Imperia) il 3 agosto 1936	»	97	»
Paschina Elio, nato a Genova il 3 aprile 1947	»	97	»
Perbellini Sandro Angelo, nato a Povegliano Veronese il 18 agosto 1947	»	97	»
Pisani Pier Carlo, nato a Torino il 15 dicembre 1939	»	97	»
Poggi Domenico Sergio, nato a Catanzaro il 20 marzo 1948	»	97	»
Sferrazzo Santo, nato a Lentini (Siracusa) il 4 gennaio 1946	»	97	»
Specchia Luigi, nato a Galatina (Lecce) il 3 aprile 1947	»	97	»
Termite Alessandro, nato a Campomarino il 15 ottobre 1945	»	97	»
Valente Antonino, nato a Piaggine (Salerno) il 3 giugno 1948	»	97	»
Bignotti Bruno Renato, nato a Genova il 30 ottobre 1947	»	96	»
Landi Antonio, nato a Trapani il 3 agosto 1946	»	96	»
Libri Rolando, nato a Mori (Trento) il 9 dicembre 1946	»	96	»
Meani Enzo, nato a Milano il 6 luglio 1946	»	96	»
Palmieri Pietro, nato a Salerno il 27 gennaio 1948	»	96	»
Pazzaglia Ugo Ernesto, nato a Pavia il 16 maggio 1948	»	96	»
Perizzi Giovanni, nato a Bologna il 6 giugno 1943	»	96	»
Refolo Luigi, nato a Maglie (Lecce) il 20 giugno 1948	»	96	»
Torretta Ferruccio, nato a Lecco (Como) il 28 maggio 1947	»	96	»
Visentini Francesco, nato a Padova il 19 aprile 1948	»	96	»

Nominativo		Punti	
Broggi Silvio, nato a Corsico (Milano) il 24 marzo 1947	punti	95	su 100
Guarducci Ivan, nato a Prato (Firenze) il 23 maggio 1941	»	95	»
Indemini Ernesto, nato a Torino il 6 settembre 1947	»	95	»
Mora Redento, nato a Monticelli d'Ongina (Piacenza) il 21 agosto 1947	»	95	»
Muscolino Aldo, nato a Palermo il 25 settembre 1946	»	95	»
Nazzi Gino, nato a Primiero (Trento) il 25 agosto 1946	»	95	»
Orlandi Valerio, nato a Bondeno (Ferrara) il 27 luglio 1945	»	95	»
Paladini Pietro, nato a Gandino (Bergamo) il 27 giugno 1945	»	95	»
Pancaldi Giordano, nato a Savignano sul Panaro (Modena) il 14 settembre 1947	»	95	»
Raganato Tommaso, nato a Copertino (Lecce) il 18 aprile 1946	»	95	»
Ravaglia Lorenzo, nato a Bagnacavallo il 16 marzo 1943	»	95	»
Riva Attilio, nato a Monza il 17 marzo 1944	»	95	»
Roncaglia Luigi, nato a Musile di Piave (Venezia) il 4 agosto 1947	»	95	»
Ruffo Pierantonio, nato a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Venezia) il 22 marzo 1945	»	95	»
Sansoni Maurizio, nato a Genova il 13 settembre 1946	»	95	»
Spinelli Mario nato a Portoferraio (Livorno) l'11 ottobre 1948	»	95	»
Zirattu Giuseppe, nato a Florinas (Sassari) il 9 maggio 1947	»	95	»
Ameri Claudio, nato a Roma il 30 settembre 1939	»	94	»
Di Penta Antonio, nato a Chieti il 22 ottobre 1943	»	94	»
Fioruzzi Carlo, nato a Piacenza il 13 novembre 1946	»	94	»
Lippo Luigi, nato a Cosenza il 24 ottobre 1943	»	94	»
Malavolta Lucio, nato a Verona il 15 ottobre 1944	»	94	»
Orsini Gabriele, nato a Racconigi (Cuneo) il 24 luglio 1943	»	94	»
Pacelli Leucio Giacomo, nato a Bari il 1° luglio 1944	»	94	»
Padovani Giovanni, nato a Padova il 31 gennaio 1947	»	94	»
Ponzi Clemente Pietro, nato a Taurisano (Lecce) il 29 giugno 1944	»	94	»
Rossitto Sergio, nato a Villafranca Sicula (Enna) il 23 marzo 1950	»	94	»
Russo Fernando, nato a S. Paolo di Civitate (Foggia) il 25 giugno 1944	»	94	»
Saccucci Francesco Franco, nato a Vallinfreda (Roma) il 17 settembre 1942	»	94	»
Schiavone Angelo Michele, nato a Bisceglie il 7 febbraio 1948	»	94	»
Tamburino Arturo, nato a Montebelluna (Treviso) il 19 gennaio 1945	»	94	»
Fiorasi Sandro, nato a Genova il 3 aprile 1946	»	93	»
Manzini Umberto, nato a Brunico il 25 agosto 1942	»	93	»
Mapelli Sergio, nato a Milano il 4 agosto 1944	»	93	»
Pellicanò Antonino, nato a Scido (Reggio Calabria) il 17 ottobre 1946	»	93	»
Perlini Alessandro, nato a Frosinone il 10 marzo 1950	»	93	»
Peveraro Alberto, nato a Biella (Vercelli) il 22 luglio 1949	»	93	»
Polacco Antonio, nato a Trieste il 3 ottobre 1943	»	93	»
Razzano Emilio, nato a Napoli il 21 settembre 1946	»	93	»
Rota Battista, nato a Pedace (Cosenza) il 28 novembre 1948	»	93	»
Ruggeri Gianfranco, nato a Morbegno il 17 maggio 1942	»	93	»
Saviantoni Umberto Heros, nato a Vobarno il 3 febbraio 1949	»	93	»
Savini Nazzareno, nato a Senigallia il 31 marzo 1947	»	93	»
Servodio Iammarrone Clemente, nato a Napoli il 21 febbraio 1951	punti	93	su 100
Spadoni Renato, nato a Fano (Pesaro), il 2 giugno 1943	»	93	»
Togo Francesco, nato a Vibo Valentia (Catanzaro) il 22 febbraio 1947	»	93	»
Vellardi Manlio, nato a Rossano Veneto (Vicenza) il 27 gennaio 1946	»	93	»
Verrina Francesco, nato a Genova il 6 novembre 1948	»	93	»
Della Corte Francesco, nato ad Ercolano (Napoli) il 18 febbraio 1949	»	92	»
Ferrini Luciano, nato ad Assisi il 15 gennaio 1944	»	92	»
Fiocchi Roberto, nato a Modena il 13 marzo 1946	»	92	»
Fornaciari Francesco, nato a Reggio Emilia il 3 marzo 1949	»	92	»
Pappalardo Salvatore, nato a Roma l'8 agosto 1947	»	92	»
Poli Gabriele, nato a Roma il 4 settembre 1947	»	92	»
Schiavi Lodovico, nato a Piacenza l'11 febbraio 1943	»	92	»
Speranza Ugo, nato a Locri (Reggio Calabria) il 1° aprile 1947	»	92	»
Tian Enrico, nato a Verona il 14 febbraio 1943	»	92	»
Zanarella Giorgio, nato a Camisano Vicentino l'8 febbraio 1948	»	92	»
De Palma Franco, nato a Ravenna il 26 luglio 1943	»	91	»
Dettoni Angelo, nato ad Alessandria il 4 aprile 1948	»	91	»
Fantasia Luigi, nato a San Severo (Foggia) il 24 marzo 1945	»	91	»
Franchin Francesco, nato a S. Donà di Piave (Venezia) il 4 ottobre 1946	»	91	»
Maglione Michele, nato a Torre del Greco (Napoli) l'11 ottobre 1948	»	91	»
Marinoni Edoardo, nato a Milano il 2 novembre 1947	»	91	»
Odella Ferdinando, nato a Sabaudia (Latina) il 5 gennaio 1941	»	91	»
Ottone Carlo, nato a Genova il 28 settembre 1947	»	91	»
Pagano Antonio, nato a Squinzano (Lecce) il 12 luglio 1948	»	91	»
Ponzo Luigi, nato a Taurisano il 4 aprile 1943	»	91	»
Puddu Remigio Carlo, nato a Calasetta il 18 luglio 1946	»	91	»
Trebbi Italo, nato a Torino il 18 maggio 1948	»	91	»
Vasini Sandro, nato a Rimini (Forlì) il 6 aprile 1944	»	91	»
Zarcone Pietro, nato a Palermo il 7 aprile 1946	»	91	»
Biasibetti Antonio, nato ad Ivrea (Torino) il 14 giugno 1949	»	90	»
Camporese Sergio, nato a Milano il 12 giugno 1946	»	90	»
Ferrari Piergiorgio, nato a Milano il 18 settembre 1946	»	90	»
Gazzola Giuseppe, nato a Montebelluna (Treviso) il 17 novembre 1948	»	90	»
Gozzini Picrangelo, nato a Pontoglio il 28 febbraio 1945	»	90	»
Mac Donald Francesco, nato a Messina il 5 dicembre 1946	»	90	»
Paladini Egisto, nato a Jesi (Ancona) il 17 dicembre 1938	»	90	»
Palmieri Matteo, nato a Roma il 14 dicembre 1947	»	90	»
Patron Giorgio, nato a Venezia-Mestre il 2 luglio 1946	»	90	»
Perrino Claudio, nato a Marcianise il 21 novembre 1944	»	90	»
Purpuri Vincenzo, nato a Castelbuono (Palermo) il 30 ottobre 1945	»	90	»
Risorto Mario, nato a Napoli l'8 settembre 1946	»	90	»
Scarano Vincenzo, nato a Cerignola (Foggia) il 5 giugno 1948	»	90	»
Solinas Salvatore, nato a Sassari il 17 febbraio 1947	»	90	»

Tedesco Paolo, nato a Venezia il 30 ottobre 1946 . punti 90 su 100
Zanlungo Mario, nato a Varzi (Pavia) il 7 settembre 1947 . » 90 »
Consoli Vincenzo, nato a Taranto il 20 settembre 1946 » 89 »
Corrier Maurizio, nato a Palermo il 18 ottobre 1938 » 89 »
D'Orta Silvana, nata a Il Cairo (Egitto) il 5 agosto 1948 . » 89 »
Napolitano Camillo, nato a Campobasso il 12 luglio 1945 » 89 »
Piovesana Pietro, nato a Conegliano il 29 luglio 1946 » 89 »
Piricò Francesco, nato a Terni il 1° ottobre 1946 » 89 »
Rava Marcella, nata a Roma il 24 febbraio 1941 » 89 »
Salomone Giuseppe, nato a Palermo il 6 settembre 1946 » 89 »
Santacroce Gustavo, nato a Tricase (Lecce) il 20 novembre 1947 » 89 »
Scaravilli Ignazio, nato a Caserta il 20 marzo 1950 » 89 »
Soncini Gabriele, nato a Parma il 17 novembre 1943 » 89 »
Tedeschi Mario, nato a Vaglio Basilicata il 10 aprile 1945 » 89 »
Barilaro Giuseppe, nato ad Acquaro (Catanzaro) il 1° gennaio 1950 » 88 »
Blandini Mario, nato a Chiaravalle Centrale il 20 settembre 1947 » 88 »
Di Gianvito Filippo, nato a Roma il 24 agosto 1937 . » 88 »
Federici Alberto, nato a Roma il 16 novembre 1946 . » 88 »
Gatto Salvatore, nato a Vietri sul Mare il 27 settembre 1945 . » 88 »
Giannini Sandro, nato a Borgo Amozzano l'11 agosto 1944 » 88 »
Giussani Guido, nato a Milano il 29 novembre 1946 » 88 »
Guerra Antonio, nato a Cardito (Napoli) il 1° agosto 1943 » 88 »
Montanari Claudio, nato a Magenta (Milano) il 4 dicembre 1949 » 88 »
Pazzaglia Ubaldo, nato a Cagli (Pesaro) il 12 aprile 1944 » 88 »
Pierri Mario, nato a Tramutola (Potenza) il 26 luglio 1947 » 88 »
Ricchiuti Nicola, nato a Francavilla Fontana il 24 gennaio 1947 » 88 »
Santoro Domenico, nato a Sassari il 30 gennaio 1944 » 88 »
Simonovich Francesco, nato a Pirano d'Istria il 21 luglio 1947 » 88 »
Tamburella Gianluca, nato a Roma l'8 ottobre 1947 » 88 »
Zandri Angelo, nato a Fano il 4 aprile 1948 . » 88 »
Amato Vincenzo, nato a Palma di Montechiaro (Agrigento) il 17 settembre 1946 » 87 »
De Nicola Ugo, nato a Gorizia il 15 maggio 1941 » 87 »
Franco Antonio, nato a Cosenza il 16 gennaio 1941 » 87 »
Gino Gian Carlo, nato a Torino il 17 marzo 1946 » 87 »
Grolla Roberto, nato a Pralungo (Vercelli) il 5 dicembre 1945 . » 87 »
Hofer Stefan, nato a Racines il 16 maggio 1944 » 87 »
Jorio Mario, nato a Roma il 25 dicembre 1943 » 87 »
Lentini Benedetto, nato a Cinisi (Palermo) il 14 luglio 1947 » 87 »
Montano Alamanno, nato a S. Gimignano (Siena) il 17 settembre 1948 . » 87 »
Montorsi Alberto, nato a Modena il 12 giugno 1949 » 87 »
Nardelli Pasquale, nato a Tursi (Matera) il 23 maggio 1948 » 87 »
Neri Carlo, nato a Viterbo il 5 aprile 1939 . » 87 »
Panagia Mario, nato a Reggio Calabria il 15 agosto 1945 » 87 »
Pizzarello Giorgio, nato a Roma il 4 maggio 1946 » 87 »
Ricotta Giuseppe, nato a Castelbuono il 18 ottobre 1941 » 87 »
Rispoli Riccardo, nato a Guglionesi (Campobasso) il 15 febbraio 1949 . . . . . punti 87
Sangregorio Alfonso, nato a Cosenza il 29 giugno 1933 . . . . » 87
Valerio Francesco, nato a Napoli il 2 marzo 1948 » 87
Vendemiati Gian Ernesto, nato a Padova il 26 marzo 1946 . . . . » 87
Bonfili Gianfranco, nato a Fiuminata (Macerata) il 29 agosto 1950 . . . . . . » 86
Capasso Giovanni, nato a Frattamaggiore il 6 gennaio 1950 . . . . » 86
Gamba Paolo, nato a Venezia il 19 aprile 1946 » 86
Gentilucci Franco, nato a Roma il 16 febbraio 1944 . . . . » 86
Magliocchetti Lombi Giampiero, nato a Roma il 28 settembre 1945 . . . . . . » 86
Manzoni Alberto, nato a Pavia il 18 luglio 1946 » 86
Marcacci Maurilio, nato a Livorno l'11 maggio 1948 . . . . » 86
Mottino Guido, nato a Torino il 29 novembre 1946 . . . . » 86
Nogarin Livio, nato a Zelarino (Venezia) l'11 marzo 1947 . . . . » 86
Palombi Paolo, nato a Casalvieri (Frosinone) il 16 maggio 1946 . . . . » 86
Petruzzellis Nicona, nato a Cassano delle Murge (Bari) il 24 aprile 1944 . . . . . » 86
Piccioni Guido, nato a Brescia il 29 settembre 1948 . . . . » 86
Russo Luigi, nato a Sorrento il 10 luglio 1943 » 86
Sala Umberto, nato a Truccazzano (Milano) il 23 settembre 1947 . . . . . . » 86
Sardei Gianfranco, nato a Thiene (Vicenza) il 7 febbraio 1946 . . . . » 86
Susta Arnaldo, nato a Gottolengo (Brescia) il 6 aprile 1947 . . . . » 86
Tarenzi Aldo, nato a Pavia il 21 dicembre 1945 . . . . » 86
Assenza Giorgio, nato a Modica (Ragusa) il 27 aprile 1948 . . . . » 85
Berra Giuseppe, nato a Torino il 16 gennaio 1944 . . . . » 85
Berton Franco, nato a Castelfranco Veneto il 3 febbraio 1946 . . . . » 85
Caira Salvatore, nato a Marano Principato (Cosenza) il 30 ottobre 1947 . . . . » 85
Di Cecio Vincenzo, nato a Capua (Caserta) il 30 novembre 1942 . . . . » 85
Di Lauro Leonardo, nato a Napoli il 22 febbraio 1947 . . . . » 85
Facchini Renato, nato a Cisano Bergamasco (Bergamo) il 23 aprile 1946 . » 85
Frisaldi Angelo, nato a Pescosansonesco (Pescara) il 9 gennaio 1945 . . . . » 85
Fumagalli Luigi, nato a Borzonasca il 6 maggio 1939 . . . . » 85
Isimbaldi Luigi Giulio, nato a Carate Brianza (Milano) il 19 novembre 1947 . . . . . » 85
Jucopilla Nivio, nato a Lisignano il 12 marzo 1943 . . . . » 85
Leonardi Manlio, nato a Catania il 14 giugno 1946 . . . . » 85
Marasco Eugenio, nato a Napoli il 19 marzo 1949 . . . . » 85
Nicoli Alfredo, nato a Polesella (Rovigo) il 25 ottobre 1943 . . . . » 85
Novati Giampaolo, nato a Brescia il 26 giugno 1946 . . . . » 85
Peroziello Mario Vittorio, nato a Napoli il 21 maggio 1948 . . . . » 85
Prevedello Gianfranco, nato a Napoli il 21 maggio 1942 . . . . » 85
Ragusa Salvatore, nato a Marostica (Vicenza) il 19 marzo 1947 . . . . » 85
Ricci Gabriele, nato ad Arquata Scrivia (Alessandria) il 10 aprile 1948 . . . . . . » 85
Russolillo Carlo Luigi, nato a Bormio (Sondrio) il 18 gennaio 1944 . . . . . . » 85
Sartori Lorenzo, nato a Montecchio Maggiore (Vicenza) il 26 ottobre 1946 . . . . » 85
Simonini Felice, nato a Bologna il 30 maggio 1943 . . . . » 85

Nominativo			
Testini Eugenio, nato a Cortona (Arezzo) il 18 marzo 1947	punti	85	su 100
Verlato Giangiuseppe, nato a Bergamo il 6 febbraio 1948	»	85	»
Vitali Carmelo, nato a Carlentini (Siracusa) il 1° gennaio 1943	»	85	»
Zoccola Carlo, nato a Genova-Pontedecimo il 31 gennaio 1948	»	85	»
Adamo Vincenzo, nato a Modica (Ragusa) il 10 luglio 1949	»	84	»
Ciotti Mauro, nato a Varese il 16 febbraio 1945	»	84	»
Formaciai Augusto, nato a Lucca il 2 settembre 1943	»	84	»
Gnemmi Giancarlo, nato a Uboldo (Varese) il 24 agosto 1948	»	84	»
Guermani Federico, nato a Torino il 26 maggio 1946	»	84	»
Lamberti Gianfranco, nato a Salerno il 25 gennaio 1947	»	84	»
Maggi Francesco, nato a Piacenza il 20 novembre 1946	»	84	»
Maggi Giovanni, nato a Compiano (Parma) il 21 novembre 1941	»	84	»
Manelli Alfredo, nato a Sanremo il 12 luglio 1945	»	84	»
Molina Luigi, nato a Vigevano il 4 maggio 1944	»	84	»
Rotilio Giacomo, nato a Roma il 17 settembre 1945	»	84	»
Sandrucci Gianpietro, nato a Scansano (Grosseto) il 22 agosto 1943	»	84	»
Scaravilli Ignazio, nato a Catania il 9 agosto 1945	»	84	»
Silva Fausto, nato a Rottofreno il 21 giugno 1946	»	84	»
Tirelli Vanni, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 14 agosto 1937	»	84	»
Tormen Roberto, nato a Belluno il 6 gennaio 1948	»	84	»
Belsito Giuseppe Franco, nato a Vibo Valentia il 7 febbraio 1945	»	83	»
Benedetti Stefano, nato a Loreto (Ancona) il 2 giugno 1947	»	83	»
Costa Claudio Marcello, nato ad Imola (Bologna) il 20 febbraio 1941	»	83	»
De Laurentiis Luigi, nato a Potenza il 24 aprile 1949	»	83	»
De Roberto Carlo, nato a Napoli il 20 settembre 1949	»	83	»
Di Cosmo Salvatore, nato a Manfredonia (Foggia) il 5 gennaio 1944	»	83	»
D'Onofrio Giovanni, nato a Telese (Benevento) il 22 settembre 1949	»	83	»
Emiliani Giuliano, nato a Mombaroccio (Pesaro) il 14 marzo 1948	»	83	»
Fancellu Giovanni, nato a Porto Torres (Sassari) il 19 aprile 1944	»	83	»
Franceschini Roberto, nato a Borgonovo Val Tidone il 14 giugno 1943	»	83	»
Gava Franco, nato a Godega S. Urbano (Treviso) il 20 dicembre 1947	»	83	»
Girotti Giampiero, nato a Bologna il 30 novembre 1940	»	83	»
Guarise Francesco, nato a Vicenza il 12 marzo 1945	»	83	»
La Stella Stefano, nato a Roma il 13 aprile 1944	»	83	»
Marcellini Lorenzo, nato a Terni il 15 febbraio 1935	»	83	»
Margiotta Sergio Tobia, nato a Pratola Pelignano il 3 gennaio 1948	»	83	»
Martucci Ermanno, nato a Lecce il 28 novembre 1948	»	83	»
Molteni Francesco, nato a Carate Brianza (Milano) l'8 marzo 1945	»	83	»
Mongiat Antonio Luigi, nato a Tramonti di Sotto (Pordenone) il 22 maggio 1943	»	83	»
Sandrone Clemente, nato a Belvedere Langhe il 17 maggio 1944	»	83	»
Allegra Francesco, nato a Roma il 30 maggio 1948	»	82	»
Calorio Domenico, nato a Ciriè il 1° novembre 1944	»	82	»
Carrozzini Luciano Alberto, nato a Martano (Lecce) il 9 giugno 1944	punti	82	su 100
Cimmino Attilio, nato a Napoli il 7 novembre 1946	»	82	»
Esposito Guido, nato a Gragnano (Napoli) il 9 novembre 1947	»	82	»
Fabris Paolo, nato a Cittadella (Padova) il 1° gennaio 1946	»	82	»
Fiore Alberto, nato a Roma il 4 luglio 1947	»	82	»
Grassi Angelo Maria, nato a Tradate (Varese) il 1° giugno 1947	»	82	»
Lisai Pietro Marco, nato a Cagliari il 4 agosto 1947	»	82	»
Monnazzi Giuseppe, nato a Roma l'11 agosto 1938	»	82	»
Parente Gino, nato a Monte San Giovanni Campano il 16 novembre 1946	»	82	»
Pedini Giorgio, nato a Limena (Padova) il 23 dicembre 1947	»	82	»
Pennacchi Marcello, nato a Perugia il 1° dicembre 1940	»	82	»
Pesce Angelo, nato a Oria (Brindisi) il 16 aprile 1940	»	82	»
Salvi Sergio, nato a Brescia il 2 ottobre 1942	»	82	»
Scala Giuseppe, nato a Napoli il 17 maggio 1939	»	82	»
Simeone Pietro, nato a Cervinara (Avellino) il 23 ottobre 1949	»	82	»
Sirna Calogero, nato a Cesarò (Messina) l'8 febbraio 1942	»	82	»
Smorto Mario, nato a S. Lorenzo (Reggio Calabria) il 15 novembre 1944	»	82	»
Ventura Roberto, nato a Lecco (Como) il 18 gennaio 1946	»	82	»
Balli Alessandro, nato a Modena il 3 marzo 1947	»	81	»
Bardelli Donato, nato a Torino il 14 novembre 1945	»	81	»
Bonanno Vincenzo, nato a Palermo il 10 ottobre 1946	»	81	»
Buquicchio Francesco A., nato a Bitonto l'8 giugno 1947	»	81	»
Ceffa Alberto, nato a Novara il 15 gennaio 1935	»	81	»
Cinicola Michele Mario, nato a Torremaggiore (Foggia) il 6 giugno 1946	»	81	»
De Amicis Aldo, nato a Pavia il 21 ottobre 1943	»	81	»
Ferrara Francesco, nato a Ottaviano (Napoli) l'8 gennaio 1945	»	81	»
Grillo Emanuele, nato a Gela il 4 marzo 1946	»	81	»
Guarino Silvio, nato a Teora il 7 settembre 1922	»	81	»
Impagliazzo Angelo, nato ad Avellino il 27 luglio 1946	»	81	»
Mele Carlo, nato a Roma il 2 marzo 1945	»	81	»
Mingione Antonio, nato a Pinerolo (Torino) l'8 agosto 1938	»	81	»
Montemagni Piero, nato a Carrara (Massa Carrara) il 28 gennaio 1942	»	81	»
Passa Angelo, nato ad Anagni il 19 settembre 1945	»	81	»
Pranzo Zaccaria Carlo, nato a Lecce il 3 agosto 1943	»	81	»
Ragazzi Elio, nato a Finale Emilia il 10 agosto 1946	»	81	»
Bonomi Giuseppe, nato a Trento il 5 ottobre 1946	»	80	»
Caponi Luciano, nato a Cascina il 18 ottobre 1944	»	80	»
Casertano Lorenzo, nato a Napoli il 7 gennaio 1948	»	80	»
Contatore Massimo, nato a Roma il 14 aprile 1944	»	80	»
Contro Evaristo, nato a Thiene (Vicenza) il 12 giugno 1948	»	80	»
D'Amico Giacomo, nato a Milazzo l'11 maggio 1947	»	80	»
De Maio Gaetano, nato a Salerno il 28 novembre 1946	»	80	»
Di Felice Piero, nato a Barisciano (L'Aquila) il 21 febbraio 1946	»	80	»

Donzelli Onofrio, nato a Venosa (Potenza) il 14 luglio 1947	punti	80	su 100
Figola Antonio, nato a Rossano (Cosenza) il 3 novembre 1942	»	80	»
Graziano Giuseppe, nato a Terrasini (Palermo) l'8 luglio 1947	»	80	»
Innao Vincenzo, nato a Messina il 19 settembre 1946	»	80	»
Lacagnina Roberto, nato a Genova il 19 agosto 1945	»	80	»
Lacatena Vincenzo Luigi, nato a Cremona il 7 marzo 1943	»	80	»
Mainella Giuseppe, nato a Frosolone (Isernia) il 1° agosto 1943 .	»	80	»
Majoni Vittorino, nato a Pisano (Novara) il 20 novembre 1937	»	80	»
Mangili Alfredo, nato a Caprino (Bergamo) il 13 aprile 1948	»	80	»
Martelli Stefano, nato a Milano il 6 novembre 1948 .	»	80	»
Martini Marco, nato a Villafranca d'Asti (Asti) il 19 giugno 1946	»	80	»
Merola Gaetano, nato a S. Maria C.V. (Caserta) il 10 febbraio 1946 .	»	80	»
Mordente Gennaro, nato a Novara il 25 agosto 1947 .	»	80	»
Morgante Domenico, nato a Grotte il 9 maggio 1947	»	80	»
Petruzzi Giuseppe, nato a Bari il 2 settembre 1944	»	80	»
Sartori Emilio, nato a Roccalbegna (Grosseto) il 23 dicembre 1943 .	»	80	»
Savino Francesco, nato a Triggiano (Bari) il 15 marzo 1946	»	80	»
Taddei Alessandro, nato a Bolsena il 29 giugno 1936	»	80	»
Vecchione Stefano, nato a Nola il 29 giugno 1944	»	80	»
Adamo Corrado, nato a Napoli il 14 aprile 1934	»	79	»
Arienti Giuseppe, nato a Milano il 23 luglio 1949	»	79	»
Brancato Gaetano Augusto, nato a Caltanissetta il 25 novembre 1948	»	79	»
Chiacchio Carlo, nato a Catania il 21 aprile 1942	»	79	»
Demma Filippo, nato a Cormons (Gorizia) il 9 gennaio 1945	»	79	»
Fantelli Mario, nato a Parma il 9 febbraio 1944	»	79	»
Filomia Nicolantonio, nato a Castrovillari (Cosenza) il 2 gennaio 1947 .	»	79	»
Fruttero Angelo, nato a Limone Piemonte il 21 aprile 1944	»	79	»
Giorio Tomaso Renato, nato a Montè (Cuneo) il 18 febbraio 1948	»	79	»
Guida Matteo, nato ad Agropoli il 9 ottobre 1947 .	»	79	»
Lambiase Francesco, nato a Trento il 20 aprile 1946	»	79	»
Lovato Pierangelo, nato a Schio (Vicenza) il 5 ottobre 1947	»	79	»
Lucioli Paolo, nato a Pistoia il 5 ottobre 1942	»	79	»
Lupi Alessandro, nato a Vescovato il 7 agosto 1943	»	79	»
Manconi Bachisio, nato a Florinas il 14 marzo 1944 .	»	79	»
Martino Gaetano, nato a Montalto Uffugo il 3 gennaio 1943	»	79	»
Avenia Antonio, nato a Torre del Greco (Napoli) il 12 febbraio 1941 .	»	78	»
Bonato Renato, nato a Verona il 4 dicembre 1944	»	78	»
Bonsangue Salvatore, nato a Marineo il 18 febbraio 1948	»	78	»
Carli Marcello, nato a Savona il 7 agosto 1940	»	78	»
Corapi Umberto, nato a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 20 febbraio 1948	»	78	»
Cova Paolo, nato a Legnano il 2 agosto 1940 .	»	78	»
De Maglio Alfonso, nato a Gallipoli (Lecce) il 18 marzo 1950	»	78	»
Di Croce Carmine, nato a Roma il 1° gennaio 1946	»	78	»
Di Fidio Francesco, nato a Trinitapoli il 25 luglio 1943	»	78	»
Fasciocco Roberto, nato a Notaresco (Teramo) il 28 ottobre 1942 .	»	78	»

Gandolfi Giacomo, nato a Torrile (Parma) il 29 marzo 1945	punti	78
Ghirelli Danilo, nato a Ravenna il 6 febbraio 1947	»	78
Gobetti Franco, nato a Milano l'8 luglio 1948 .	»	78
Guercio Nicola, nato a Orbassano (Torino) il 3 febbraio 1946	»	78
Lombardi Giuseppe, nato a Giffone (Reggio Calabria) il 10 marzo 1941	»	78
Marvulli Nicola, nato a Gravina di Puglia (Bari) il 15 giugno 1947	»	78
Minnicelli Giancarlo, nato a Genova il 28 agosto 1944	»	78
Monticone Giuliano, nato a Torino il 22 agosto 1947	»	78
Morandi Adriana, nata a Maccagno (Varese) il 6 gennaio 1947	»	78
Moretti Giovanni, nato ad Erba (Como) il 7 gennaio 1946	»	78
Musselli Marco, nato a Barbianello (Pavia) il 12 settembre 1946	»	78
Pelloni Egidio, nato a S. Biagio di Callalta (Treviso) il 4 ottobre 1947	»	78
Pisanelli Antonio, nato a Specchia (Lecce) il 10 aprile 1945	»	78
Ricci Fausto, nato a S. Margherita Ligure il 18 dicembre 1944	»	78
Samuele Filippo, nato a Colletorto il 6 luglio 1938	»	78
Sperandeo Vittorio, nato a Casoria (Napoli) il 31 marzo 1942	»	78
Stassi Tommaso, nato a Palermo il 29 aprile 1945	»	78
Tabone Armando, nato a Licata il 2 gennaio 1949	»	78
Tarsia Luigi, nato a Cerchiara di Cal. il 15 maggio 1945	»	78
Trainiti Giorgio, nato ad Udine il 17 agosto 1942	»	78
Bonifacci Silvio, nato a Grizzana (Bologna) il 5 giugno 1946	»	77
Busceti Rocco, nato a S. Roberto (Reggio Calabria) il 25 settembre 1940	»	77
Centrone Marino, nato a Molfetta (Bari) il 19 novembre 1949	»	77
Conforti Alberto, nato a Roma il 18 febbraio 1945	»	77
Della Vella Paolo, nato a Palermo, il 15 luglio 1949	»	77
D'Orazio Nunzio Marco, nato a Cansano (L'Aquila) l'8 giugno 1945	»	77
Fontana Giorgio, nato a Villasanta il 29 ottobre 1946	»	77
Franco Bruno Francesco Antonio, nato a S. Teresa di Riva (Messina) il 1° dicembre 1942	»	77
Frugis Pasquale, nato a Taranto il 10 novembre 1939	»	77
Gargiulo Antonino, nato a Sorrento (Napoli) il 12 luglio 1932	»	77
Lo Giudice Gaetano, nato ad Enna il 7 luglio 1947	»	77
Maridati Cristoforo, nato a Vailate (Cremona) il 7 maggio 1949	»	77
Marinò Domenico, nato a Lizzano (Taranto) il 15 gennaio 1943	»	77
Morelli Vincenzo, nato ad Amantea il 10 febbraio 1940	»	77
Muré Giuseppe, nato ad Avola il 21 gennaio 1948	»	77
Polidori Umberto, nato a Tollo (Chieti) il 9 marzo 1937	»	77
Anastasi Antonino, nato a Venetico (Messina) il 3 ottobre 1941	»	76
Baggio Riccardo, nato a Castelfranco Veneto il 5 agosto 1946	»	76
Bernardini Angelo, nato ad Arsoli (Roma) il 27 gennaio 1941	»	76
Bonfigilo Gaetano, nato a Lentini, il 4 luglio 1946	»	76
D'Aprile Vitantonio, nato a Casamassima (Bari) il 20 ottobre 1947	»	76
Di Stefano Salvatore, nato a Ragusa il 24 marzo 1949	»	76
Gasparotto Francesco, nato a Bolzano Vicentino il 1° dicembre 1934	»	76

Lungarella Giovanni, nato a Napoli il 1° maggio 1946 .	punti	76	su 100
Magri Roberto, nato a Taranto il 10 aprile 1946	»	76	»
Mammarella Carlo, nato a Roma il 28 gennaio 1949	»	76	»
Martini Giampiero, nato a Pontedera (Pisa) il 1° marzo 1942 .	»	76	»
Mazzucca Manlio, nato a Petilia Policastro (Catanzaro) il 17 novembre 1939 .	»	76	»
Messore Luigi Giulio Francesco Maria, nato a Marcianise (Caserta) il 4 ottobre 1947 .	»	76	»
Pacifici Alberto Maria, nato a Notaresco (Teramo) il 13 giugno 1936 .	»	76	»
Restelli Bruno, nato a La Spezia il 30 marzo 1938 .	»	76	»
Tilli Bruno, nato a Fraine (Chieti) il 17 agosto 1943 .	»	76	»
Leone Carlo, nato a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 30 gennaio 1946	»	76	»
Amico Walter, nato a Genova il 15 ottobre 1947	»	75	»
Andrisano Angelo, nato a Brindisi il 6 febbraio 1947	»	75	»
Antonarelli Michele, nato a Lupara il 24 febbraio 1946	»	75	»
Atzori Angelo Attilio, nato a Cantalice (Rieti) il 26 aprile 1946 .	»	75	»
Becchina Filippo, nato a Castelvetrano il 22 novembre 1948	»	75	»
Benedini Antonio, nato a Milano il 2 marzo 1947 . . .	»	75	»
Bruno Giacomo, nato a Pescopagano (Potenza) il 10 luglio 1946 .	»	75	»
Camurri Giovanni Battista, nato a Torino il 12 marzo 1947	»	75	»
Capone Franco, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 aprile 1943	»	75	»
Caruso Sebastiano, nato a Schignano (Como) il 19 agosto 1947	»	75	»
Castaman Enrico, nato a Montorso (Vicenza) il 28 settembre 1950 .	»	75	»
Celentano Vincenzo, nato a Pompei il 21 dicembre 1943	»	75	»
Cerciello Giuliano, nato a Roma il 25 agosto 1947 .	»	75	»
Cervellati Carlo, nato a Medicina (Bologna) il 22 febbraio 1946	»	75	»
Contursi Rosanna, nata a Napoli il 22 settembre 1946 . . .	»	75	»
Costa Paolo, nato ad Imola il 24 giugno 1942	»	75	»
Croce Savino, nato a Rovigo il 1° gennaio 1949	»	75	»
Dammacco Vito, nato a Bari il 3 gennaio 1948	»	75	»
Dani Danilo, nato a Pontedera (Pisa) il 2 febbraio 1948 . .	»	75	»
Fumagalli Pietro, nato a Savona il 2 febbraio 1946 . .	»	75	»
Gerundini Gherardi Massimo, nato a Legnano il 1° gennaio 1950 .	»	75	»
Gherardini Antonello, nato a Latina il 6 febbraio 1949 . .	»	75	»
Leonardi Paolo, nato ad Ancona il 2 settembre 1923	»	75	»
Manzini Maria, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 1° maggio 1948 . .	»	75	»
Mariani Franco, nato ad Ascoli Piceno il 4 ottobre 1946	»	75	»
Moglia Ferdinando, nato a Milano il 9 gennaio 1948	»	75	»
Motta Alessandro, nato a Valmorea (Como) il 20 luglio 1945 . .	»	75	»
Quaglia Flavio, nato a Torino il 6 marzo 1949	»	75	»
Rossi Rolando, nato a Collelongo (L'Aquila) il 12 ottobre 1945 .	»	75	»
Accardi Giuseppe, nato a Campobello di Mazara (Torino) il 27 febbraio 1947 .	»	75	»
Bernardo Vincenzo, nato a S. Maria a Vico il 13 marzo 1948 . .	»	74	»
Calasso Marcello, nato a Lecce il 4 aprile 1947	»	74	»
Callegari Alberto, nato a Roma il 7 dicembre 1940	punti	74	su 100
Carfì Guido, nato a Messina il 9 giugno 1947	»	74	»
Cassiani Giorgio, nato a Pesaro il 21 marzo 1948	»	74	»
Coniglione Giovanni, nato a Catania il 6 giugno 1950	»	74	»
Cristiani Guido, nato a Modena l'8 dicembre 1947	»	74	»
Di Palma Giuseppe, nato a Napoli il 21 agosto 1948	»	74	»
Fanelli Paolo, nato a Frosinone l'11 novembre 1946	»	74	»
Ferrarese-Girardi Claudio, nato a Zevio (Venezia) il 7 ottobre 1944	»	74	»
Gison Luigi, nato a Napoli il 28 giugno 1940 .	»	74	»
Guastafierro-Fisiomario Vincenzo, nato a Boscoreale il 3 maggio 1942	»	74	»
Lojodice Vittorio, nato a Bari il 12 settembre 1946	»	74	»
Marenghi Pietro, nato a Piacenza l'8 agosto 1947	»	74	»
Margiotta Angelo, nato a Pratola Peligna (L'Aquila) il 12 settembre 1947 . . .	»	74	»
Mariani Giustino, nato a Miglianico (Chieti) il 13 agosto 1940	»	74	»
Merlo Carlo, nato a Verona San Massimo il 2 novembre 1943	»	74	»
Quarti Giovanni Saturno, nato a Comun Nuovo (Bergamo) il 30 ottobre 1943	»	74	»
Renella Genserico, nato a Venafro (Isernia) il 16 gennaio 1947	»	74	»
Zanichelli Romano, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 13 maggio 1941	»	74	»
Attanasi Lelio, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 6 febbraio 1947	»	73	»
Bonatti Paolo, nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 22 giugno 1946	»	73	»
Chines Emilio, nato a Palermo il 1° febbraio 1947	»	73	»
Cottini Ermanno, nato a Buttapietra (Venezia) il 5 giugno 1934	»	73	»
Iadevito Giuseppe, nato a Foggia il 5 dicembre 1940	»	73	»
Nicolosi Mario, nato a Catania il 14 agosto 1948	»	73	»
Pantano Carlo, nato a Ricadi (Catanzaro) il 4 marzo 1938	»	73	»
Razzano Maurizio, nato a Roma il 20 ottobre 1947	»	73	»
Tarantini Vitantonio, nato a Corato il 2 gennaio 1950	»	73	»
Tricarico Anastasio, nato a Napoli il 6 settembre 1949	»	73	»
Aloisi Antonio, nato a Sogliano Cavour (Lecce) il 29 aprile 1949	»	72	»
Arosio Bruno, nato a Desio (Milano) il 13 settembre 1947	»	72	»
Bisson Ruggero, nato a Colle Isarco Brennero il 14 marzo 1947	»	72	»
Bonivento Giulio, nato a Trieste il 20 aprile 1947	»	72	»
Carfagni Arfredo, nato a Roma il 17 luglio 1941	»	72	»
Chignoli Luigi, nato a Napoli il 30 ottobre 1945	»	72	»
Condorelli Costantino, nato a Catania il 14 luglio 1948	»	72	»
Costa Luciano, nato a Napoli il 21 marzo 1950	»	72	»
De Tullio Antonio, nato a Margherita di Savoia (Foggia) l'11 settembre 1946	»	72	»
Gabriele Piero Paolo, nato a Cosenza il 26 novembre 1944	»	72	»
Giordani Fabrizio, nato a Roma il 31 dicembre 1941	»	72	»
Iorio Luciana, nata a Salerno il 2 novembre 1950	»	72	»
Lacava Francesco, nato a Roma il 7 settembre 1945	»	72	»
Luna Emerico, nato a Palermo il 20 maggio 1946	»	72	»
Mancini Vito Antonio, nato a Taranto il 9 marzo 1945	»	72	»

Maninetti Angelo, nato a Orzinuovi (Brescia) il 23 novembre 1944	punti	72	su 100
Manzi Pasquale, nato a Foggia l'11 ottobre 1940	»	72	»
Mezzera Carlo, nato a Bellano il 24 luglio 1940	»	72	»
Pandini Antonio, nato ad Ala (Trento) il 2 febbraio 1936	»	72	»
Pantaleoni Enrico, nato ad Acqualagna (Pesaro) il 19 agosto 1949	»	72	»
Pierattini Francesco Antonio, nato a Pontedera (Pisa) il 5 agosto 1939	»	72	»
Scarapecchia Roberto, nato a Roma il 25 febbraio 1944	»	72	»
Semeraro Francesco, nato a Martina Franca l'11 giugno 1940	»	72	»
Spagnoletta Leonardo, nato a Molfetta (Bari) il 6 maggio 1943	»	72	»
Accardo Salvatore, nato a Torre del Greco (Napoli) il 10 novembre 1942	»	71	»
Aldegheri Roberto, nato a Ronco all'Adige (Verona) il 16 novembre 1942	»	71	»
Assenzo Antonino, nato a Sciacca (Agrigento) il 31 luglio 1947	»	71	»
Bertuzzo Giuseppe, nato a Vicenza il 1° agosto 1946	»	71	»
Caruso Francesco, nato a Torre del Greco il 21 ottobre 1945	»	71	»
Colognese Luigi, nato a Marostica (Vicenza) il 10 febbraio 1944	»	71	»
Condarelli Gregorio, nato a Salerno il 20 settembre 1940	»	71	»
Demofonti Alberto, nato a Roma il 7 agosto 1932	»	71	»
Falcone Salvatore, nato a Villa San Giuseppe (Reggio Calabria) il 17 aprile 1949	»	71	»
Greco Pasquale, nato a Napoli il 14 maggio 1949	»	71	»
Guido Giulio, nato a Lecce il 25 febbraio 1947	»	71	»
Lorusso Luigi, nato ad Altamura il 21 luglio 1945	»	71	»
Megna Alfonso, nato a Napoli il 9 marzo 1946	»	71	»
Monteleone Cosimo, nato a Carosino (Taranto) il 4 agosto 1948	»	71	»
Munari Francesco, nato a Cairate (Varese) il 9 marzo 1941	»	71	»
Riela Andrea, nato a S. Giuseppe Jato (Palermo) il 9 agosto 1941	»	71	»
Armano Pieraugusto, nato ad Udine l'11 dicembre 1946	»	70	»
Bacciocchi Giordano, nato a Bertonico (Milano) il 15 marzo 1944	»	70	»
Badessa Antonio, nato a S. Agata di Militello il 6 luglio 1946	»	70	»
Bertini Vincenzo Maria, nato a Prato il 17 luglio 1940	»	70	»
Bova Aldo, nato a Cardito (Napoli) il 1° novembre 1949	»	70	»
Calabrese Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 20 gennaio 1939	»	70	»
Campisi Mario, nato a Enna il 4 ottobre 1947	»	70	»
Caprile Antonio, nato a Portici (Napoli) il 21 luglio 1945	»	70	»
Caruso Giuseppe, nato a Misterbianco il 22 febbraio 1948	»	70	»
Cicero Giuseppe Angelo, nato a Reggio Calabria il 20 settembre 1942	»	70	»
Cioffi Vincenzo, nato a Maddaloni (Caserta) il 18 settembre 1947	»	70	»
Coccia Giuseppe, nato a Tropea il 1° marzo 1938	»	70	»
D'Aiuto Giuseppe, nato a Casalvelino, il 15 marzo 1947	»	70	»
Franchi Giancarlo, nato a Prato il 7 aprile 1942	»	70	»
Gallenti Vincenzo, nato a Vittoria l'11 luglio 1947	»	70	»
Gallina Mario, nato a Galliate (Novara) il 31 marzo 1948	»	70	»
Giaretta Gherardo, nato a Isola della Scala (Verona) l'8 giugno 1942	»	70	»
Iuppa Federico, nato a S. Severo (Foggia) il 27 maggio 1946	»	70	»
Laghini Fulvio, nato a Benevento l'11 marzo 1947	»	70	»
Longo Mario, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 18 luglio 1947	»	70	»
Luciano Renato, nato a Napoli il 2 luglio 1946	punti	70	su 100
Maggi Giuseppe Maria, nato a Martina Franca il 26 febbraio 1949	»	70	»
Marsico Giuseppe, nato a Roma il 27 gennaio 1944	»	70	»
Mautino Fulvio, nato a Torino il 24 aprile 1946	»	70	»
Meola Giuseppe, nato a Montecorice (Salerno) il 1° settembre 1947	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(1052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Integrazione ai concorsi, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo indetti con decreto ministeriale 12 ottobre 1984.

L'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 ottobre 1984, n. 18500, concernente i concorsi per titoli ed esami a primo dirigente amministrativo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985) è sostituito dal seguente: « Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferenti i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 ».

(1130)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove d'esame di concorsi pubblici per l'accesso a posti di primo dirigente dell'Amministrazione della difesa.

A parziale modifica di quanto indicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1985, le prove scritte del concorso pubblico a tre posti di primo dirigente amministrativo nei ruoli dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami - aula « C » - via G. Induno, n. 4, nei giorni 17 e 18 giugno 1985, con inizio alle ore 8, anziché nei giorni 7 e 8 maggio 1985.

A parziale modifica di quanto indicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1985, le prove scritte del concorso pubblico ad un posto di primo dirigente amministrativo nei ruoli dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami - aula « C » - via G. Induno n. 4, nei giorni 25 e 26 giugno 1985, con inizio alle ore 8, anziché nei giorni 29 e 30 maggio 1985.

(1128)

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

A modifica di quanto indicato con avviso pubblicato alla pag. 9176 della *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984, per sopravvenuta indisponibilità delle aule del palazzo degli esami, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, già fissate per i giorni 31 maggio e 1° giugno 1985, sono rinviate a date da stabilire.

Il nuovo diario delle sopracitate prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 luglio 1985.

(1129)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a tre posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere con esclusione di titoli equipollenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera D);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o da atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1985 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 89

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . in . . (provincia di . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1985.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . sito in . . via . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né é stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di tresferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1098)

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici con sede in Torino.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Torino.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio,

delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, il documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Torino.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1985 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 88

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Torino, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1985.

Fà presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso . . sito in . via . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Torino.

Data . .

Firma . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . (5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1099)

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere delle opere civili ed impianti tecnologici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 - III supplemento - parte seconda, del 1° dicembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 giugno 1984, n. 50994, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1984, registro n. 28, foglio n. 133, concernente la approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici - categoria VII - del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49554.

(1033)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a complessivi tre posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Torino. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 39 del 14 febbraio 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 35 del supplemento ordinario, allegato *A*, dove è scritto: «Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta *semplice*, da parte dei concorrenti *in servizio* nell'Amministrazione dei monopoli di Stato) », leggasi: « Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi in carta *da bollo*, da parte dei concorrenti *non in servizio* nella Amministrazione dei monopoli di Stato ».

(1117)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale amministrativo, di vigilanza ed ispezione e sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

due posti di assistente amministrativo;

un posto di operatore professionale collaboratore: personale di vigilanza ed ispezione;

tredici posti di operatore professionale collaboratore: qualifica infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Ponte S. Pietro (Bergamo).

(1080)

Concorso a cinque posti di operatore tecnico - operaio specializzato cucina del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 78.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore tecnico - operaio specializzato cucina del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 78.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

(1122)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1121)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto odontostomatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto odontostomatologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(1120)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 49 del 26 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile Club di Milano: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di assistente e ad un posto di collaboratore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	195.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850510)